

## QUESTIONI APERTE

---

### Persona offesa

#### La decisione

**Obblighi positivi - Figli costretti ad incontri con il padre violento in un ambiente non protetto - Sospensione della responsabilità genitoriale della madre che non ha consentito tali incontri - Assenza di valutazione del rischio e di bilanciamento degli interessi coinvolti - Interesse superiore dei bambini disatteso - Pratica diffusa dei tribunali di qualificare come genitori “non collaborativi” le donne che si oppongono all’incontro dei figli con l’ex coniuge in ragione di atti di violenza domestica (C.E.D.U., art. 8; C.p., artt. 572, 612; C.c., artt. 330, 333, 337-ter; Convenzione di Istanbul).**

*Viola l’art. 8 C.E.D.U. per mancato adempimento degli obblighi positivi l’operato delle autorità nazionali le quali hanno consentito per tre anni che gli incontri dei figli minori con il padre, tossicodipendente, violento ed aggressivo contro di loro e contro la madre, avvenissero senza le modalità protette, in luoghi non adeguati ed in assenza dello psicologo, nonché per aver sospeso la responsabilità genitoriale anche nei confronti della madre la quale è stata considerata un genitore “non collaborativo” sul rilievo che si era opposta a tali incontri per salvaguardare l’incolumità dei propri figli.*

Corte europea dei diritti dell’uomo - Sezione prima - 10 novembre 2022 - I.M. e altri c. Italia.

### Art. 8 C.E.D.U. e obblighi positivi in tema di violenza domestica

Il saggio analizza la recente sentenza della Corte europea dei diritti dell’uomo I.M. e altri c. Italia che ha condannato il nostro Paese per violazione degli obblighi positivi come derivanti dall’art. 8 C.e.d.u., soffermandosi sugli orientamenti maggiormente significativi resi dalla Corte di Strasburgo in tale ambito soprattutto per quanto concerne i casi di violenza di genere, anche ai danni dei figli minori. Nello scritto sono altresì affrontate le problematiche concernenti la decadenza dalla responsabilità genitoriale in casi di violenza domestica ove la madre viene considerata un genitore “non collaborativo” qualora si opponga alle visite dei figli con il padre violento.

*Art. 8 C.E.D.U. and positive obligations in domestic violence.*

*The present paper analyses the ruling I.M. and others v. Italy, focusing on the most significant guidelines issued by the Strasbourg Court on the positive obligations deriving from art. 8 C.e.d.u. in cases of gender-based violence, as well as on the detriment of minor children. The paper also addresses issues concerning the loss of parental responsibility in cases of domestic violence where the mother is considered an “uncooperative” parent if she opposes the children’s visits with the violent father.*

**SOMMARIO:** 1. Il caso. - 2. Gli obblighi positivi in tema di violenza domestica derivanti dall’art. 8 C.E.D.U. - 3. Sulla delicata questione concernente il rapporto tra genitori e figli in caso di violenza domestica. - 4. Uno sguardo al legislatore italiano. - 5. *Segue.* ....e alla giurisprudenza interna. - 6. Il *decisum* della Corte europea. - 7. Considerazioni conclusive.

1. *Il caso*. Il ricorso sottoposto all'attenzione della Corte europea dei diritti dell'uomo<sup>1</sup> trae origine da un contesto familiare connotato da episodi di violenza domestica perpetrata ad opera di un uomo sulla propria compagna e sui due figli avuti con la stessa.

La pronuncia della Corte europea che ne è derivata non fa che infittire ulteriormente la già ricca trama di condanne pervenute a carico dell'Italia<sup>2</sup>. Di recente, infatti, il giudice sovranazionale ha ritenuto in più occasioni non sufficiente l'operato delle autorità italiane nella prevenzione di condotte delittuose legate alla violenza di genere, condannando il nostro Paese per mancato rispetto degli artt. 2 e 3 C.E.D.U., come, ad esempio, nel caso *Scavone c. Italia*<sup>3</sup>, in cui la pronuncia di condanna della Corte e.d.u. si è fondata sull'eccessiva tardività del procedimento penale che ha dato luogo, in violazione dell'art. 3 C.E.D.U., all'estinzione per intervenuta prescrizione dei reati di maltrattamenti e minacce commessi dal marito sulla moglie.

Analogamente, l'Italia è stata condannata dalla Corte europea per violazione dell'art. 3 C.E.D.U. nel caso *De Giorgi c. Italia*<sup>4</sup>, in quanto le autorità nazionali non avevano condotto in modo approfondito le indagini su reati di violenza domestica, consentendo così l'impunità dell'indagato, iscritto nel registro del pubblico ministero per maltrattamenti in famiglia e minacce, ed il protrarsi delle condotte criminose, nonostante le molteplici segnalazioni da parte della persona offesa.

---

<sup>1</sup> Corte EDU, 10 novembre 2022, I.M. e altri c. Italia, in [www.echr.coe.int](http://www.echr.coe.int).

<sup>2</sup> In parziale controtendenza sembra muoversi la recente pronuncia in base alla quale la Corte europea non ha riscontrato la violazione dell'art. 3 C.E.D.U. ritenendo sufficientemente efficace l'operato degli organi inquirenti in un caso di abusi su due ragazze minorenni da parte dello zio. La ricorrente lamentava la non tutela della propria integrità psico-fisica in quanto il pubblico ministero aveva richiesto l'archiviazione della sua querela poiché tardiva e osservando che sulla base delle disposizioni normative vigenti all'epoca dei fatti (commessi fra il 1974 ed il 1987), non era possibile procedere d'ufficio per tali reati, in quanto la normativa era stata modificata in tal senso solo successivamente (ad opera cioè della l. 15 febbraio 1996, n. 66). Sulla questione il giudice sovranazionale non ha riscontrato la violazione dei principi convenzionali in quanto nonostante le operazioni investigative erano state svolte in modo piuttosto approfondito, non erano tuttavia perseguibili alla luce della normativa vigente. Cfr. Corte EDU, 1° dicembre 2022, D.K. c. Italia, in [www.echr.coe.int](http://www.echr.coe.int). Sul travagliato percorso che ha portato alla procedibilità d'ufficio per tali tipi di reati, TAVERRITI, *La tutela della vittima tra procedibilità a querela e procedibilità d'ufficio*, in *Vittime di reato e sistema penale. La ricerca di nuovi equilibri*, a cura di Bargis-Belluta, Torino, 2017, 510 ss.

<sup>3</sup> Cfr. Corte EDU, 7 luglio 2022, Scavone c. Italia, in [www.echr.coe.int](http://www.echr.coe.int).

<sup>4</sup> Corte EDU, 16 giugno 2022, De Giorgi c. Italia, in [www.echr.coe.int](http://www.echr.coe.int).

Sempre in tale prospettiva, si sono susseguite due sentenze di condanna da Strasburgo nel caso *Landi c. Italia*<sup>5</sup> e *Talpis c. Italia*<sup>6</sup>, in cui le autorità italiane, non avendo disposto alcuna misura restrittiva in capo al compagno violento in modo da proteggere l'incolumità della donna e del figlio vittime di violenza,

---

<sup>5</sup> Segnatamente, Corte EDU, 7 aprile 2022, *Landi c. Italia*, con nota di DEI-CAS, *La Corte europea condanna ancora l'Italia per violazione degli obblighi positivi derivanti dall'art. 2 nei confronti di vittime di violenze domestiche*, in *questa Rivista*, 2022, 2, *on line* e con nota di LOPEZ, *Violenza domestica: strumenti normativi adeguati, ma spesso ignorati*, in *Proc. pen. giust.*, 2022, 4, 841 ss., ove, pur essendo state accolte con favore le recenti riforme al quadro normativo italiano per reati di violenza di genere, i giudici di Strasburgo hanno tuttavia ritenuto non conforme ai principi convenzionali il concreto operato degli organi inquirenti italiani.

<sup>6</sup> Corte EDU, 2 marzo 2017, *Talpis c. Italia*, con nota di CASIRAGHI, *La Corte di Strasburgo condanna l'Italia per la mancata tutela delle vittime di violenza domestica e di genere*, in *Dir. pen. cont.*, 2017, 3, 378 ss.; EAD., *L'Italia condannata per non aver protetto le vittime di violenza domestica e di genere*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2017, 3, 1192 ss. DE FRANCESCHI, *Violenza domestica: dal caso Rumor al caso Talpis cosa è cambiato nella giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo?*, *ivi*, 2018, 1, 1 ss. In particolare, il delitto di omicidio consumato ai danni del figlio ed il tentativo di omicidio della moglie erano stati realizzati all'esito della richiesta di rinvio a giudizio per lesioni a carico del marito. Nonostante le numerose denunce e sollecitazioni da parte della moglie, che temeva per la propria incolumità e per quella del figlio a causa degli atteggiamenti aggressivi del marito, non era stato effettuato alcun atto di indagine da parte degli inquirenti con riguardo all'accusa di maltrattamenti in famiglia in ordine alla quale il pubblico ministero aveva provveduto ad avanzare richiesta di archiviazione. Pertanto, il magistrato inquirente aveva richiesto il rinvio a giudizio per le sole lesioni personali innanzi al giudice di pace, successivamente al quale si erano verificate le menzionate condotte criminose.

In precedenza, per contro, non era stato ritenuto manchevole in tal senso l'operato delle autorità italiane in un caso in cui una donna aveva proposto ricorso presso la Corte europea atteso che erano stati concessi al proprio compagno, condannato per reati di tentato omicidio, sequestro di persona, violenza aggravata e minacce nei suoi confronti, gli arresti domiciliari da scontarsi presso un centro di accoglienza che si trovava a soli 15 chilometri dall'abitazione in cui la ricorrente viveva con i figli. Secondo i giudici europei in tal caso non era configurabile una violazione dei dettami della Convenzione atteso che il procedimento penale si era concluso celermente e l'indagato era stato prontamente sottoposto a custodia cautelare in carcere. Inoltre, la collocazione dell'imputato in tale centro di accoglienza era stata adeguatamente valutata dal giudice nazionale anche mediante una relazione dei carabinieri sulla conformità della struttura. A fronte di tanto, la Corte europea non ha ritenuto violati i diritti della Convenzione per mancate informazioni ed aggiornamento alla vittima circa lo stato del procedimento penale a carico del compagno, anche con riguardo all'eventuale applicazione di misure alternative alla detenzione. Cfr. Corte EDU, 27 maggio 2014, *Rumor c. Italia*, in *www.echr.coe.int*. Tuttavia, è stato rilevato in senso critico che l'affermazione in tale pronuncia secondo cui non vi è un obbligo generalizzato per gli Stati aderenti di rendere edotta la persona offesa dell'eventuale liberazione condizionale o del trasferimento agli arresti domiciliari dell'indagato (§ 72), si pone in contrasto con quando disposto a livello comunitario dall'art. 6, par. 5, Direttiva (UE) 2012/29 - la quale non era ancora stata recepita in Italia al tempo dell'accoglimento dell'istanza dell'imputato di accedere al regime alternativo alla detenzione -, secondo cui la persona offesa, qualora si proceda per reati di violenza, deve ricevere avviso dell'eventuale scarcerazione dell'indagato. Così, MASCIA, *Violenza domestica e obblighi di protezione*, *Osservatorio della Corte europea dei diritti dell'uomo*, in *Corriere giur.*, 2014, 7, 1011.

per i giudici di Strasburgo non avevano effettuato delle effettive operazioni di indagine ai sensi dell'art. 2 C.E.D.U. Perciò, malgrado le varie denunce delle persone offese, le condotte di violenza erano sfociate nell'omicidio del figlio e nell'omicidio tentato della madre.

Nel caso oggetto ora di riflessione, la differenza è data dal fatto che il mancato adempimento degli obblighi positivi in tema di protezione di vittime di violenza domestica e di genere, compiuta anche in danno, o comunque alla presenza, dei figli minori viene fatto derivare dall'art. 8 C.E.D.U. Anche in questo caso, i giudici di Strasburgo hanno ritenuto insufficienti le misure in concreto adottate dalle autorità italiane a tal fine. Sotto altro versante, è stato ribadito che la decadenza dalla responsabilità genitoriale deve essere sempre considerata quale *extrema ratio* ed oggetto di una profonda e ben ponderata valutazione nella quale abbia una posizione di preminenza il superiore interesse del minore.

Nel caso di specie, la donna, dopo aver posto fine alla relazione sentimentale con il proprio compagno, uomo violento e dipendente da alcool e da sostanze stupefacenti, aveva sporto denuncia penale a carico dello stesso e si era rifugiata presso un centro anti violenza.

Avviato un procedimento penale a carico dell'uomo per maltrattamenti in famiglia e minacce - procedimento ancora pendente al momento dell'udienza presso il giudice sovranazionale -, il pubblico ministero aveva richiesto l'adozione di un provvedimento urgente di sospensione della responsabilità genitoriale nei suoi riguardi *ex artt.* 330 e 333 c.c., nonché il disporsi degli incontri con modalità protette fra il padre e i figli.

Tuttavia, nonostante il Tribunale avesse autorizzato e disposto in tal senso, i servizi sociali locali informavano l'autorità giudiziaria dell'impossibilità, dovuta a carenze di fondi, di organizzare detti incontri nelle prescritte modalità di garanzia. Di conseguenza, gli incontri venivano organizzati in modo non protetto.

Nelle varie relazioni dei servizi sociali trasmesse al Tribunale era stato riportato che, in tali incontri, il padre si era spesso comportato in modo inappropriato in quanto aveva sovente effettuato alla presenza dei figli dei commenti offensivi e sprezzanti nei riguardi della loro madre. A tal proposito, i servizi richiedevano al Tribunale la necessità di adottare dei provvedimenti urgenti per garantire l'incolumità dei figlioli, denunciando l'inadeguatezza dei luoghi in cui si svolgevano gli incontri e l'assenza della partecipazione di uno psicologo.

Senonché, nonostante anche la madre e gli assistenti sociali avessero più volte lamentato tali problematiche, il Tribunale nulla disponeva in tal senso. Inoltre, dato che la madre si era rifiutata di condurre i figli ad alcuni di questi incontri, l'uomo l'aveva denunciata per violazione dell'art. 650 c.p.

Alla luce di tanto, il Tribunale si determinava disponendo la sospensione della responsabilità genitoriale di entrambi i genitori sul rilievo che il padre aveva dei comportamenti violenti e che la madre aveva impedito allo stesso di vedere i propri figli, e non esprimendosi in ordine alle doglianze della donna.

Anche la relazione peritale resa dal centro di valutazione nominato dal giudice e dallo psicologo, nonché le dichiarazioni del tutore legale dei figli, tornavano a descrivere il padre come un uomo aggressivo ed incapace di controllare i propri impulsi, mentre, con riguardo alla madre, ne attestavano le capacità genitoriali. Tuttavia, nonostante il pubblico ministero avesse richiesto il ripristino della responsabilità genitoriale in capo alla madre, il Tribunale, non decidendo su tale istanza, si era limitato a disporre la sospensione degli incontri tra il padre ed i figli. Successivamente, l'organo giudiziario sulla base di un'ulteriore relazione che confermava le capacità genitoriali della donna, disponeva il reintegro nella responsabilità genitoriale della madre, confermando invece la decadenza con riguardo al padre, con decisione che veniva confermata anche in sede di appello.

*2. Gli obblighi positivi in tema di violenza domestica derivanti dall'art. 8 C.E.D.U.* Fin da tempo risalente i giudici di Strasburgo hanno chiarito che il diritto al rispetto della vita privata e familiare sancito dall'art. 8 C.E.D.U. pone in capo agli Stati aderenti non solamente degli obblighi negativi di astensione da illecite interferenze nella sfera privata dell'individuo<sup>7</sup>, bensì anche un ruolo attivo da parte del singolo Paese il quale è chiamato ad adottare delle misure idonee a prevenire e reprimere condotte che violano detti principi<sup>8</sup>.

<sup>7</sup> Su cui si veda, ad esempio, Corte EDU, 19 maggio 2022, L.F. c. Ungheria, in [www.echr.coe.int](http://www.echr.coe.int), ove il ricorrente aveva subito un'ispezione senza base legale. Era, infatti, emerso che le disposizioni normative richiamate dagli organi inquirenti erano inapplicabili al caso di specie. Similmente, Corte EDU, 27 settembre 2018, Brazzi c. Italia, in *Cass. pen.*, 2019, 12, 4472 ss., con nota di ZAMPINI, *Per i giudici di Strasburgo la disciplina codicistica delle perquisizioni viola l'art. 8 CEDU: implicazioni e prospettive*.

<sup>8</sup> Il riferimento è, in particolare, a Corte EDU, 27 ottobre 2011, Bergmann c. Repubblica Ceca, in [www.echr.coe.int](http://www.echr.coe.int), § 58; Corte EDU, 12 luglio 2005, Moldovan e altri c. Romania, n. 2, *ivi*, §§ 93 ss.; Corte EDU, 8 luglio 2003, Sentges c. Paesi Bassi, *ivi*, § 1; Corte EDU, 24 febbraio 1998, Botta c. Italia, *ivi*, § 58; Corte EDU, 22 ottobre 1996, Stubbings e altri c. Regno Unito, *ivi*, § 62. In epoca ancor più risalente nel tempo, Corte EDU, 7 luglio 1989, Gaskin c. Regno Unito, in [www.echr.coe.int](http://www.echr.coe.int), § 38, in cui

Va detto, però, che la giurisprudenza di Strasburgo è solita affermare la sussistenza di tali obblighi positivi in capo alle autorità nazionali solo in presenza di un legame diretto ed immediato fra le misure che lo Stato può attuare e la vita privata o familiare dell'individuo<sup>9</sup>. Il che va, dunque, escluso in caso di situazioni riguardanti relazioni interpersonali di portata talmente ampia e indeterminata da non consentire l'individuazione di alcun legame tra i provvedimenti dello Stato e la vita privata di una persona<sup>10</sup>.

---

già si declamava la necessità degli obblighi positivi affinché si potesse ritenere effettivo il diritto al rispetto della vita familiare, o, in modo ancor più emblematico, Corte EDU, 9 ottobre 1979, Airey c. Irlanda, *ivi*, § 33, ove la Corte europea aveva riconosciuto la violazione dell'art. 8 C.E.D.U. in capo allo Stato irlandese non sul rilievo che le autorità interne avessero agito in compressione della sfera privata della ricorrente, bensì, al contrario, per non aver agito in tutela dei suoi diritti. In particolare, l'Irlanda non aveva reso effettivamente accessibili i mezzi di protezione alla ricorrente, la cui doglianza era costituita dalla mancata previsione di patrocini gratuiti per casi di separazione. Il che ha costituito, secondo i giudici europei, una violazione non solo dell'art. 6 C.E.D.U., ma anche dell'art. 8 C.E.D.U. Più di recente, sulla sussistenza degli obblighi positivi, *ex plurimis*, Corte EDU, 8 novembre 2022, Veres c. Spagna, in *www.echr.coe.int*, § 76; Corte EDU, 20 settembre 2022, Popadić c. Serbia, *ivi*, § 82; Corte EDU, 8 settembre 2022, Jansons c. Lettonia, *ivi*, §§ 74 ss.; Corte EDU, 14 ottobre 2021, Kapa e altri c. Polonia, *ivi*, § 150. Piuttosto significativa è la sussistenza di tali obblighi, ad esempio, in tema di danni ambientali e salute umana ove recentemente l'Italia è stata oggetto di condanna, all'unanimità del consesso, per violazione dell'art. 8 C.E.D.U. nel noto "caso Ilva". Nel dettaglio, Corte EDU, 24 gennaio 2019, Cordella e altri c. Italia, in *Cass. pen.*, 2019, 2292 ss., con nota di SCARCELLA, *Violato il diritto alla salute e quello ad un ricorso effettivo dei residenti nell'area ad elevato pericolo di inquinamento ambientale dell'Ilva di Taranto*. In dottrina, più in generale sugli obblighi positivi immanenti a tale norma, si veda, BALSAMO, *Il contenuto dei diritti fondamentali*, in *Manuale di procedura penale europea*, a cura di Kostoris, Milano, 2022, 184; BALSAMO-RECCHIONE, *La protezione della persona offesa tra Corte europea, Corte di Giustizia delle Comunità europee e carenze del nostro ordinamento*, in *Giurisprudenza europea e processo penale europeo*, a cura di Balsamo-Kostoris, Torino, 2008, 314 ss.; CASIRAGHI, *Il necessario bilanciamento tra i diritti alla conoscenza dell'accusa, alla pubblicità processuale e alla riservatezza*, *ivi*, 202; FURFARO, *Un problema irrisolto: le intercettazioni telefoniche*, in *Procedura penale e garanzie europee*, a cura di Gaito, Milano, 2006, 120 ss.; MONTAGNA, *Necessità della completezza delle indagini*, in *I principi europei del processo penale*, a cura di A. Gaito, Roma, 2016, 354 ss.; VALENTINI, *La completezza delle indagini come premessa per una decisione giusta*, in *Il giusto processo. Tra modello europeo e resistenze interne*, a cura di Gaito, Milano, 2022, 97 ss. Sempre in tal senso, si veda VIGANÒ, *Obblighi convenzionali di tutela penale?*, in *La Convenzione europea dei diritti dell'uomo nell'ordinamento penale italiano*, a cura di Manes-Zagrebelsky, Milano, 2011, 247 ss., il quale parla, richiamando la dottrina costituzionalistica tedesca, di un vero e proprio "dovere di tutela" dei diritti fondamentali da parte dello Stato.

<sup>9</sup> In tema, Corte EDU, 24 febbraio 1998, Botta c. Italia, cit., § 34.

<sup>10</sup> In proposito, Corte EDU, 24 febbraio 1998, Botta c. Italia, cit., § 35, ove, infatti, non era stata riscontrata la violazione di tali obblighi positivi in quanto la doglianza fatta valere dal ricorrente, costituita dall'accesso ad una spiaggia privata per una persona disabile in luogo distante dalla propria residenza abituale, risultava eccessivamente ampia ed indeterminata, non permettendo il rinvenimento di un legame diretto fra l'eventuale azione dello Stato e la sfera giuridica del soggetto. Sempre nello stesso senso, l'appena menzionata pronuncia richiama altri precedenti giurisprudenziali a conferma delle proprie

A ulteriore specificazione, la Corte europea ha anche chiarito che tali obblighi postulati dall'art. 8 C.E.D.U. non trovano applicazione neanche qualora non emerga una certa specialità del legame fra le misure che lo Stato viene chiamato a porre in essere e la posizione della singola persona<sup>11</sup>. In altri termini, il ricorrente che sostiene la violazione della propria vita privata o familiare deve fornire la prova che, alla luce di tale particolare legame, i provvedimenti adottabili dalle autorità nazionali sono idonei, o lo sarebbero stati, ad incidere direttamente sul proprio diritto allo sviluppo personale e sul suo diritto di stabilire e mantenere relazioni interpersonali<sup>12</sup>.

---

argomentazioni. In particolare, Corte EDU, 19 febbraio 1998, Guerra e altri c. Italia, in *www.echr.coe.int*, §§. 57 ss., ove le emissioni tossiche da parte di uno stabilimento di produzione di fertilizzanti e caprolattame che si trovava ad una distanza di circa un chilometro dai luoghi di abitazione dei ricorrenti sono state ritenute incidenti sul rispetto della loro vita privata e familiare in applicazione dell'art. 8 C.E.D.U. Più precisamente, l'Italia non aveva comunicato ai ricorrenti le informazioni essenziali che avrebbero consentito loro di valutare i rischi che essi e le loro famiglie avrebbero potuto correre se avessero continuato a vivere in quella zona, nonostante fosse stata dichiarata ad alto rischio da una commissione tecnica già dal 1988. Né erano stati presi altri provvedimenti da parte delle autorità interne. Ancora, va ricordata Corte EDU, 26 marzo 1985, X. e Y. c. Paesi Bassi, in *www.echr.coe.int*, §§ 28 ss., che riguardava un caso di violenza sessuale ai danni di una persona con handicap mentale, andandone ad inficiare l'integrità fisica e psicologica. A tal proposito, la Corte e.d.u. ha ritenuto violato l'art. 8 C.E.D.U. atteso che lo Stato olandese, nel cui codice penale non figurava un apposito reato in tal senso, non aveva fornito alla vittima una protezione efficace, posto che la stessa non aveva potuto sporgere efficacemente la propria querela in base alla normativa vigente. Invero, la querela resa dalla persona offesa presso la locale stazione di polizia era stata sottoscritta non dalla stessa, ma dal proprio padre, in quanto essa era impossibilitata a firmare. Alla luce di tanto, l'ufficiale di polizia aveva provveduto a segnalare la situazione all'ufficio del pubblico ministero sostenendo che la persona offesa non era in grado di sporgere autonomamente la querela. Pertanto, il pubblico ministero si era determinato nel senso di non avviare un procedimento penale a carico della persona indicata come autore del reato. Avverso tale decisione, il padre della vittima aveva interposto ricorso presso la Corte di appello la quale però lo respinse sul rilievo che le norme del codice penale non consentivano alla querelante di farsi assistere da un rappresentante legale per redigere la propria querela. Preme, infine, rimarcare che tale ultima rilevante pronuncia della Corte sovranazionale costituisce secondo attenta dottrina il primo approdo interpretativo in cui la giurisprudenza di Strasburgo ha iniziato a riconoscere espressamente il dovere dello Stato di fornire un'adeguata tutela preventiva contro le aggressioni illegittime provenienti da privati, NICOSIA, *Convenzione europea dei diritti dell'uomo e diritto penale*, Torino, 2006, 281; VIGANÒ, *Obblighi convenzionali di tutela penale?*, cit., 249.

<sup>11</sup> Dal che si desume il carattere non assoluto di tali obblighi positivi. Si pensi al fatto che la Corte europea non ha ritenuto violato l'articolo in esame per limitazioni al diritto a ricevere visita da parte del detenuto per esigenze organizzative della struttura carceraria. In tema, Corte EDU, 27 aprile 1988, Boyle e Rice c. Regno Unito, in *www.echr.coe.int*, § 74. In dottrina, per analoghe considerazioni, NICOSIA, *Convenzione europea dei diritti dell'uomo e diritto penale*, cit., 138.

<sup>12</sup> Su tale specifica questione, Corte EDU, 14 maggio 2002, Zehnalová e Zehnal c. Repubblica Ceca, in *www.echr.coe.int*.

Per quanto concerne il contenuto del diritto al rispetto della vita privata e familiare ai sensi dell'art. 8 C.E.D.U., come la Corte europea ha già avuto modo di precisare in varie occasioni, esso va inteso ricomprendendovi l'integrità fisica e psicologica di una persona, e deve essere principalmente rivolto ad assicurare lo sviluppo, senza interferenze esterne, della personalità di ciascun individuo nelle sue relazioni con gli altri esseri umani<sup>13</sup>. È, infatti, pacifico che tale principio trova applicazione non solamente nei rapporti fra Stato e singolo cittadino, bensì anche nelle relazioni interpersonali fra privati<sup>14</sup>. Com'è noto, gli obblighi positivi dello Stato aderente al diritto convenzionale lungi dal poter essere predeterminati *a priori*, risentono in modo indefettibile del concreto manifestarsi delle contingenze del caso specifico. Purtuttavia, sono stati delineati alcuni criteri generali in riferimento ai quali deve essere parametrato l'operato statale<sup>15</sup>. A tal fine, viene preliminarmente in rilievo il criterio della rilevanza dell'interesse coinvolto<sup>16</sup>, e ciò avviene sia consideran-

---

<sup>13</sup> Corte EDU, 16 dicembre 1992, Niemietz c. Germania, in *www.echr.coe.int*, § 29. Il principio contenuto in tale pronuncia è stato poi richiamato da una cospicua giurisprudenza. Cfr. Corte EDU, 4 gennaio 2005, Pentiacova e altri c. Repubblica di Moldavia, *ivi*; Corte EDU, 8 luglio 2003, Sentges c. Paesi Bassi, cit. Sempre nello stesso senso, Corte EDU, 9 marzo 2004, Glass c. Regno Unito, in *www.echr.coe.int*, § 74; Corte EDU, 14 febbraio 2003, Odièvre c. Francia, *ivi*, § 42; Corte EDU, 21 marzo 2002, Nitecki c. Polonia, *ivi*. La nozione di vita privata è piuttosto ampia, andando a ricomprendere tanto le questioni legate all'integrità fisica della persona quanto quelle afferenti all'integrità morale. In proposito, v. UBERTIS, *Principi di procedura penale europea. Le regole del giusto processo*<sup>2</sup>, Milano, 2009, 125 ss.

<sup>14</sup> A tal proposito, cfr. Corte EDU, 5 settembre 2017, Bărbulescu c. Romania, in *www.echr.coe.int*, §§ 108 ss.; Corte EDU, 10 aprile 2007, Evans c. Regno Unito, *ivi*, § 75; Corte EDU, 13 giugno, 1979, Marckx c. Belgio, *ivi*.

<sup>15</sup> Corte EDU, 16 luglio 2014, Hämäläinen c. Finlandia, in *www.echr.coe.int*, §§ 66 ss.

<sup>16</sup> E cioè se vengano in rilievo dei "valori fondamentali" o comunque degli "aspetti essenziali" afferenti alla vita privata. Come è stato sottolineato nel già menzionato caso X. e Y. c. Paesi Bassi, *id est*, Corte EDU, 26 marzo 1985, X. e Y. c. Paesi Bassi, cit., § 27, nonché nella pronuncia Corte EDU, 07 luglio 1989, Gaskin c. Regno Unito, cit., § 49. Inoltre, tale parametro della rilevanza dell'interesse coinvolto viene utilizzato anche nel vaglio circa la discrezionalità dello Stato nell'adempiere agli obblighi positivi. In particolare, in caso di una particolare prossimità dell'intervento delle autorità interne con aspetti importanti dell'esistenza o dell'identità di un individuo, il margine decisionale accordato allo Stato non può che essere assai limitato, mentre qualora sia controversa la natura dell'interesse e dei mezzi idonei a tutelarlo - come nel caso in cui vi siano forti implicazioni di carattere etico, morale o culturale -, sarà allora riconoscibile un maggiore potere discrezionale in capo alle autorità nazionali. In tema, v. Corte EDU, 11 luglio 2002, Christine Goodwin c. Regno Unito, in *www.echr.coe.int*, §§ 85 e 90; Corte EDU, 26 febbraio 2002, Fretté c. Francia, *ivi*, § 41; Corte EDU, 22 aprile 1997, X., Y. e Z. c. Regno Unito, *ivi*, § 44; Corte EDU, 26 marzo 1985, X. e Y. c. Paesi Bassi, cit., §§ 24 e 27. Va ancora menzionata la sussistenza di un maggiore spazio di apprezzamento lasciato al singolo lo Stato qualora vi sia la necessità di un bilanciamento tra interessi privati e pubblici concorrenti o, più generalmente, fra vari differenti

do tale interesse di per sé, sia inscrivendolo in un giudizio di bilanciamento assieme agli altri interessi coinvolti e cioè quelli dell'intera comunità<sup>17</sup>.

Un ulteriore elemento che incide sul delinarsi degli obblighi positivi è l'impatto che può subire la sfera giuridica del singolo a causa della dissociazione tra la realtà sociale e il diritto. Si possono cioè verificare delle situazioni nelle quali l'ordinamento giuridico nazionale non tuteli determinate posizioni giuridiche, pur se pienamente riconosciute oramai dal tessuto sociale<sup>18</sup>.

Altri fattori che i giudici di Strasburgo tendono a prendere in considerazione con riguardo all'estensione dei menzionati obblighi, riguardano l'effetto che l'azione dello Stato avrebbe potuto avere sul diritto da tutelare<sup>19</sup>.

A fronte di tale quadro generale, la giurisprudenza di Strasburgo ha chiarito che le misure che gli Stati sono chiamati ad adottare devono estrinsecarsi tanto in un momento strutturale-istituzionale, quanto in un momento di prassi applicativa e cioè che lo Stato deve sia dotarsi di un sistema normativo penale che preveda, a livello sostanziale e procedurale, gli istituti giuridici necessari

diritti tutelati dalla Convenzione. Sul punto, Corte EDU, 16 luglio 2014, *Hämäläinen c. Finlandia*, cit., § 75; Corte EDU, 3 novembre 2011, *S.H. e altri c. Austria*, in *www.echr.coe.int*, § 94; Corte EDU, 4 dicembre 2007, *Dickson c. Regno Unito*, *ivi*, § 78; Corte EDU, 10 aprile 2007, *Evans c. Regno Unito*, cit., § 77; Corte EDU, 14 febbraio 2003, *Odièvre c. Francia*, cit., §§ 44-49; Corte EDU, 26 febbraio 2002, *Fretté c. Francia*, cit., § 42.

<sup>17</sup> Corte EDU, 16 luglio 2014, *Hämäläinen c. Finlandia*, cit., § 65.

<sup>18</sup> Paradigmatico in tal senso è stato il caso di identità di genere in cui un transessuale inglese che, pur avendo potuto effettuare l'operazione di retifica del sesso presso il servizio sanitario nazionale, non aveva trovato un riconoscimento giuridico in base alle leggi del Paese. Si era così generato uno *iatius* tra la realtà sociale, da un lato, e il diritto, dall'altro. Pertanto, la Corte europea ha ritenuto confliggente il diritto inglese con un aspetto di grande rilievo concernente l'identità della persona. In particolare, il ricorrente aveva subito delle molestie sessuali presso il luogo di lavoro che aveva provveduto a denunciare, ma senza seguito, in quanto la donna era ancora considerata un uomo dalla legge inglese. Ancora, non aveva potuto ottenere il cambio del proprio numero della previdenza sociale, né aveva potuto accedere al pensionamento all'età di 60 anni in base alle regole previste per le donne in quanto, considerata come uomo, avrebbe dovuto attendere il raggiungimento dei 65 anni di età. Ad opinione della Corte e.d.u., non può non provocare sentimenti di vulnerabilità e umiliazione la situazione di un transessuale che, pur avendo potuto accedere all'operazione chirurgica per la riassegnazione di genere, tuttavia non si veda riconosciuto tale mutamento del sesso dall'ordinamento giuridico. Risulta, pertanto, piuttosto evidente che in tale caso assume rilievo ai sensi dell'art. 8 C.E.D.U. la coerenza tra le prassi amministrative, da una parte, con quelle giuridiche, dall'altra, all'interno di un medesimo ordinamento giuridico nazionale. Cfr. Corte EDU, 11 luglio 2002, *Christine Goodwin c. Regno Unito*, cit., §§ 77-78. Sulle medesime tematiche, più di recente, Corte EDU, 1° dicembre 2022, *A.D. e altri c. Georgia*, in *www.echr.coe.int*.

<sup>19</sup> Così, Corte EDU, 11 luglio 2002, *Christine Goodwin c. Regno Unito*, cit., §§ 86 ss.; Corte EDU, 24 febbraio 1998, *Botta c. Italia*, cit., § 35; Corte EDU, 17 ottobre 1986, *Rees c. Regno Unito*, in *www.echr.coe.int*, §§ 43-44.

alla repressione di condotte che ledono i diritti fondamentali della Convenzione (obblighi cc.dd. “sostanziali”), sia garantire un corretto svolgimento da parte delle autorità nell’attività di prevenzione e repressione di queste condotte (obblighi cc.dd. “procedurali”)<sup>20</sup>.

Sotto un profilo pratico, nel caso in cui vi sia il pericolo<sup>21</sup> o la lesione<sup>22</sup> di un interesse di particolare rilevanza per la presenza di valori fondamentali della persona, lo Stato è tenuto a garantire in primo luogo che siano previste delle fattispecie di natura penale<sup>23</sup> e, in seconda battuta, che tali fattispecie delittuose, a valle dell’ormai intervenuta lesione, trovino effettiva applicazione. E su quest’ultimo punto il nervo scoperto è sovente costituito da indagini intempestive o comunque inefficaci<sup>24</sup>.

---

<sup>20</sup> In dottrina, VIGANÒ, *Obblighi convenzionali di tutela penale?*, cit., 251. In giurisprudenza, sull’obbligo di assicurare un apparato legislativo ed amministrativo idoneo in tal senso, Corte EDU, 24 marzo 2011, Giuliani e Gaggio c. Italia, in *www.echr.coe.int*, § 209. Ancora, il già citato caso Landi c. Italia ove appunto la Corte europea ha condannato lo Stato italiano in quanto, pur riconoscendo l’adeguatezza del sistema normativo, in astratto, per il contrasto e la prevenzione della violenza di genere, soprattutto alla luce delle recenti riforme in recepimento della Convenzione di Istanbul, ne ha comunque ritenuto manchevole l’applicazione, in concreto, da parte delle autorità italiane: Corte EDU, 7 aprile 2022, Landi c. Italia, cit. §§ 103 ss.

<sup>21</sup> Ove *ex ante* verranno in rilievo gli obblighi cc.dd. “sostanziali”.

<sup>22</sup> Mentre *ex post* quelli cc.dd. “procedurali”.

<sup>23</sup> A tal proposito, cfr. Corte EDU, 12 novembre 2013, Söderman c. Svezia, in *www.echr.coe.int*, § 80, in cui è stato ritenuto carente l’apparato legislativo svedese in quanto, non prevedendo la fattispecie penale di pedopornografia, un soggetto era stato accusato di molestie sessuali, ma era stato mandato assolto per non essere risultata integrata la fattispecie contestata. In particolare, una ragazza di 14 anni di età aveva scoperto una videocamera nascosta nel bagno che era stata posizionata dal patrigno e puntata verso la doccia con l’intento di spiarla. Ancora, analogamente, con particolare riguardo ai casi in cui sono coinvolti dei minori, Corte EDU, 4 dicembre 2003, M.C. c. Bulgaria, *ivi*, § 150; Corte EDU, 21 gennaio 2003, August c. Regno Unito, *ivi*, § 1; Corte EDU, 26 marzo 1985, X. e Y. c. Paesi Bassi, cit., §§ 23, 24 e 27. In dottrina, sugli obblighi positivi declamati dalla Corte europea in tema di tutela della libertà sessuale, NICOSIA, *Convenzione europea dei diritti dell’uomo e diritto penale*, cit., 280 ss.

<sup>24</sup> In tal senso, con riguardo all’art. 8 C.E.D.U., Corte EDU, 20 settembre 2018, Solska e Rybicka c. Polonia, in *www.echr.coe.int*, § 119; Corte EDU, 4 dicembre 2003, M.C. c. Bulgaria, cit., §§ 150 ss. Sempre in questa prospettiva, si vedano Corte EDU, 15 dicembre 2015, B.V. e altri c. Croazia, in *www.echr.coe.int*, § 151; Corte EDU, 12 novembre 2013, Söderman c. Svezia, cit., § 90, nelle quali è stato precisato che la Corte europea, nel vaglio sull’effettività delle indagini svolte deve limitarsi ad analizzare i soli vizi significativi in tema di violazione degli obblighi positivi, escludendo così delle omissioni di carattere isolato. Con riferimento, invece, all’art. 2 C.E.D.U., v. Corte EDU, 15 marzo 2022, Monteiro c. Portogallo, in *www.echr.coe.int*, per mancanza di celerità nelle indagini per ritrovare una donna affetta da schizofrenia e pericolosa per sé e per gli altri. Altre volte, è la tipologia delle indagini a venire in rilievo. Per esempio, la Corte e.d.u. ha ritenuto non sufficiente per soddisfare le garanzie *ex art. 3 C.E.D.U.* lo svolgimento di indagini meramente pre-procedimentali circa accuse di maltrattamenti durante l’arresto ai danni di un uomo e di suo figlio minore. Cfr., sul punto, Corte EDU, 24 maggio 2022,

Ne consegue che le autorità nazionali, lungi dal limitarsi ad un rimedio compensativo e *a posteriori*<sup>25</sup>, devono attivarsi su di un piano di prevenzione<sup>26</sup>, posto che i rimedi risarcitori possono trovare spazio solo laddove siano risultate inefficaci le misure preventive<sup>27</sup>.

In sintesi, ad opinione dei giudici sovranazionali costituisce violazione dei principi sanciti dall'art. 8 C.E.D.U. la mancata adozione da parte dello Stato di tutti quei provvedimenti che si potevano ragionevolmente prevedere per consentire il corretto sviluppo del diritto al rispetto della vita privata e familiare<sup>28</sup>.

---

Dokukiny c. Russia, *ivi*. Ancora, con riguardo all'art. 3 C.E.D.U., e sempre per indagini inefficaci in tema di trattamento inumano e degradante del detenuto durante l'arresto, v. Corte EDU, 20 settembre 2022, Perkov c. Croazia, *ivi*; Corte EDU, 7 luglio 2022, Torosian c. Grecia, *ivi*. Per indagini intempestive ed inefficaci, in violazione dell'art. 3 C.E.D.U., con riguardo a fatti di violenza domestica, Corte EDU, 7 luglio 2022, Scavone c. Italia, cit.; Corte EDU, 16 giugno 2022, De Giorgi c. Italia, cit.; Corte EDU, 2 marzo 2017, Talpis c. Italia, cit. Ulteriormente, Corte EDU, 17 maggio 2022, Oganezova c. Armenia, in *www.echr.coe.int*, ove le autorità armene non sono intervenute tempestivamente in protezione di condotte violente di carattere omofobo nonostante le molteplici denunce della persona offesa.

<sup>25</sup> In tema di risarcimento per le vittime di reati di violenza è stato previsto un particolare regime dalla Direttiva (CE) 2004/80, recepita in Italia con il d.lgs. 9 novembre 2007, n. 204, in virtù del quale lo Stato membro deve farsi carico dell'obbligo di indennizzo della persona offesa qualora questa abbia subito condotto di reati intenzionali di violenza e risulti impossibile ottenere il risarcimento direttamente dal reo. In particolare, la S.C. italiana ha sollevato questione pregiudiziale in seno alla Corte di giustizia dell'U.E. la quale, con sentenza Corte giust. UE, 16 luglio 2020, C-129/19, in *www.curia.europa.eu*, ha condannato l'Italia per mancata esecuzione dell'art. 12, par. 2, in quanto una donna vittima di violenza sessuale non aveva potuto ottenere il risarcimento per ragioni legate alla latitanza dai due imputati, vedendosi ugualmente negato qualunque tipo di indennizzo da parte dello Stato italiano. In argomento, LUSINI, *Vittime di violenza di genere e diritto all'indennizzo statale: dalla Dir. 2004/80/CE alla Convenzione di Istanbul*, in *Fam. dir.*, 2021, 5, 485 ss., nota a Cass., Sez. III, 24 novembre 2020, n. 26757.

<sup>26</sup> Prevenzione qui *lato sensu* intesa e cioè come ricomprensiva tanto le predisposizioni a livello normativo, quanto l'intervento penale da parte degli organi inquirenti.

<sup>27</sup> Così, Corte EDU, 8 novembre 2022, Veres c. Spagna, cit., § 64; Corte EDU, 21 novembre 2017, Mansour c. Slovacchia, in *www.echr.coe.int*, § 69; Corte EDU, 27 ottobre 2011, Bergmann c. Repubblica Ceca, cit., § 45. Tale orientamento, che costituisce oramai *iuris receptum*, si dirama da Corte EDU, 22 aprile 2010, Macready c. Repubblica Ceca, in *www.echr.coe.int*, §§ 47 ss., ove la Corte e.d.u., a fronte di un ricorso presentato per non equità ed eccessiva durata del procedimento per il rientro del figlio minore lamentando la violazione degli artt. 6 § 1 e 8 C.E.D.U., ha ritenuto che il rimedio risarcitorio non era sufficiente in quanto ad entrare in gioco non era la sola lungaggine procedurale, bensì anche le istanze legate alla vita privata e familiare della persona le quali sarebbero risultate illusorie se i ricorrenti avessero disposto unicamente a tal riguardo del riconoscimento, e solamente *a posteriori*, di un mero indennizzo pecuniario.

<sup>28</sup> Corte EDU, 24 aprile 2003, Sylvester c. Austria, in *www.echr.coe.int*, § 63.

Inoltre, per quanto concerne nello specifico i casi di violenza domestica e di genere, la Corte europea ha in varie occasioni<sup>29</sup> riconosciuto che gli Stati membri hanno l'obbligo di proteggere le persone vittime di violenza in base ai principi della Convenzione europea dei diritti dell'uomo ed anche della Convenzione di Istanbul<sup>30</sup>. In particolare, in contesti familiari caratterizzati da episodi di violenza domestica, il giudice sovranazionale tende a ritenere responsabili gli Stati qualora le autorità statali, pur essendo a conoscenza degli episodi di violenza, non si attivino per proteggere la persona offesa<sup>31</sup>. Sono, dunque, gli obblighi positivi fatti derivare dall'art. 8 C.E.D.U. il fulcro della tutela della vittima nel processo penale<sup>32</sup>.

*3. Sulla delicata questione concernente il rapporto tra genitori e figli in caso di violenza domestica.* Il tema oggetto della sentenza annotata pone in rilievo anche la tematica inerente al rapporto tra genitore e figlio che, nella giurisprudenza sovranazionale, è da sempre stato ritenuto un elemento fondamentale della vita familiare ai sensi dell'articolo 8 C.E.D.U.<sup>33</sup> - anche qualora la

<sup>29</sup> Corte EDU, 5 marzo 2009, Sandra Janković c. Croazia, in *www.echr.coe.int*, § 45. Non è mancato chi ha parlato di un sistema integrato di contrasto alla violenza: CASSIBA, *Le vittime di genere alla luce delle Convenzioni di Lanzarote e di Istanbul*, in *Vittime di reato e sistema penale. La ricerca di nuovi equilibri*, a cura di Bargis-Belluta, Torino, 2017, 75. Per un'ampia ricostruzione del quadro convenzionale volto alla prevenzione e al contrasto del fenomeno della violenza di genere, BONINI, *Il sistema di protezione della vittima e i suoi riflessi sulla libertà personale*, Milano, 2018, 63 ss.

<sup>30</sup> E cioè la Convenzione del Consiglio d'Europa dell'11 maggio 2011 sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, nota come Convenzione di Istanbul, e recepita a livello interno con l. 27 giugno 2013, n. 77.

<sup>31</sup> Corte EDU, 16 luglio 2013, B. c. Repubblica di Moldavia, in *www.echr.coe.int*; Corte EDU, 24 aprile 2012, Kalucza c. Ungheria, *ivi*; Corte EDU, 30 novembre 2010, Hajduová c. Slovacchia, *ivi*; Corte EDU, 14 ottobre 2010, A. c. Croazia, *ivi*; Corte EDU, 12 giugno 2008, Bevacqua e S. c. Bulgaria, *ivi*. Per di più, all'art. 5, par. 2, della Convenzione di Istanbul, viene ribadita la necessità, qualificata in termini di obbligo da parte dei Paesi aderenti, di adottare le misure idonee, di carattere legislativo o di ogni altro tipo, al fine di prevenire, indagare e di punire i responsabili di reati di violenza di genere, nonché di adoperarsi affinché le vittime di tali tipi di delitti riescano ad ottenere un risarcimento.

<sup>32</sup> In tema, cfr. SIMONATO, *Deposizione della vittima e giustizia penale. Una lettura del sistema italiano alla luce del quadro europeo*, Milano, 2014, 45 ss., il quale richiama a tal proposito proprio la giurisprudenza della Corte europea sviluppatasi sull'art. 8 C.E.D.U. successiva alla già citata pronuncia Corte EDU, 26 marzo 1985, X. e Y. c. Paesi Bassi, cit.

<sup>33</sup> Cfr. Corte EDU, 26 marzo 2013, Zorica Jovanović c. Serbia, in *www.echr.coe.int*, § 68; Corte EDU, 5 aprile 2005, Monory c. Romania e Ungheria, *ivi*, § 70; Corte EDU, 26 febbraio 2002, Kutzner c. Germania, *ivi*, § 58; Corte EDU, 13 luglio 2000, Elsholz c. Germania, *ivi*, § 43; Corte EDU, 12 luglio 2001, K. e T. c. Finlandia, *ivi*, § 151. Invero, il vivere insieme costituisce un elemento imprescindibile della vita familiare affinché i rapporti familiari possano svilupparsi normalmente. In tema, Corte EDU, 13 giugno 1979, Marckx c. Belgio, cit., § 31.

relazione tra i genitori si sia interrotta. Non a caso la Corte europea dei diritti dell'uomo ha delineato, nel corso del tempo, una serie di obblighi positivi in capo agli Stati volti ad assicurare la tutela dei diritti contemplati dalla citata norma sovranazionale con specifico riferimento ai figli minori.

Ad esempio, è stato ritenuto necessario, in alcune situazioni di particolare disagio all'interno del nucleo familiare, che le autorità interne intimassero ai genitori di seguire dei programmi terapeutici di natura psicologica<sup>34</sup>, o è stata declamata la possibilità per le autorità interne di disporre che gli incontri tra genitori e figli avvenissero in strutture specializzate e secondo modalità protette<sup>35</sup>.

In proposito, la Corte di Strasburgo ha avuto modo di chiarire<sup>36</sup> che, in caso di rapporto conflittuale tra i due genitori, le autorità statali non possono rimanere inerti, dovendo anzi adoperarsi per individuare e porre in essere tutti i provvedimenti necessari a garantire la prosecuzione del legame familiare<sup>37</sup>.

Dato che alle istanze del minore deve essere attribuita una posizione di prevalenza all'interno del giudizio di bilanciamento sugli interessi coinvolti<sup>38</sup>, ne deriva che i singoli Stati devono fare in modo che non venga reciso totalmente, ma venga anzi mantenuto il legame tra i genitori ed i figli, salvi i casi del tutto eccezionali e di rilevante gravità in cui ciò, sempre nell'ottica di tutela del figlio minore, non sia assolutamente possibile<sup>39</sup>.

<sup>34</sup> In argomento, Corte EDU, 18 luglio 2006, Pedović c. Repubblica Ceca, in *www.echr.coe.int*, § 34.

<sup>35</sup> Corte EDU, 18 gennaio 2007, Zavřel c. Repubblica Ceca, in *www.echr.coe.int*, § 24; Corte EDU, 9 gennaio 2007, Mezl c. Repubblica Ceca, *ivi*, § 17.

<sup>36</sup> A tal proposito, Corte EDU, 27 ottobre 2011, Bergmann c. Repubblica Ceca, *cit.*, §§ 62 ss.

<sup>37</sup> Corte EDU, 22 novembre 2005, Reigado Ramos c. Portogallo, in *www.echr.coe.int*, § 55.

<sup>38</sup> Il che è maggiormente avvertito in caso di decadenza dalla responsabilità genitoriale, come affermato dalla Corte europea, Corte EDU, 31 maggio 2011, R. e H. c. Regno Unito, *ivi*, §§ 73 e 81.

<sup>39</sup> In tale prospettiva, sempre con riguardo all'Italia, Corte EDU, 10 dicembre 2020, A.V. c. Italia, in *www.giustizia.it*, §§ 54 e 63 ss.; Corte EDU, 5 dicembre 2019, Luzi c. Italia, *ivi*, §§ 68 ss.; Corte EDU, 12 luglio 2018, D'Acunto e Pignataro c. Italia, *ivi*, § 73; Corte EDU, 4 maggio 2017, Improta c. Italia, in *www.echr.coe.int*, § 57; Corte EDU, 2 novembre 2010, Piazzai c. Italia, *ivi*, § 60. Degno di menzione appare il caso di una famiglia portoghese in cui il padre e la madre, genitori di cinque figli, erano tossicodipendenti. In ragione della situazione familiare, i figli erano spesso stati collocati in istituti di accoglienza. Anche il quarto figlio, nato con sindrome di astinenza, veniva affidato ad un istituto ed in relazione allo stesso i giudici portoghesi disponevano il divieto di visita da parte dei genitori, ed avviano la procedura per l'adozione. I genitori, adita la Corte europea, hanno ottenuto la condanna del Portogallo per violazione dell'art. 8 C.E.D.U. sul rilievo che le misure adottate dalla giustizia portoghese erano eccessivamente severe, anche alla luce della tenera età del bambino (5 anni). Cfr. Corte EDU, 10 aprile 2012, Pontes c. Portogallo, in DE ALBUQUERQUE, *I diritti umani in una prospettiva europea. Opinioni concorrenti e dissenzienti (2011-2015)*, Torino, 2016, 295 ss. A titolo di esempio in ordine all'ipotesi di

Risulta allora chiaro come gli eventuali provvedimenti di sospensione della responsabilità genitoriale e delle visite tra genitori e figli devono sempre costituire l'*extrema ratio*<sup>40</sup> e che vanno comunque limitati nel minor tempo possibile necessario alle temporanee esigenze di tutela del minore<sup>41</sup>, in un'ottica di proporzionalità delle misure<sup>42</sup>.

---

grave pericolo per il bambino tale da giustificare la totale interruzione dei rapporti con i genitori biologici, Corte EDU, 6 luglio 2010, Neulinger e Shuruk c. Svizzera, in *www.echr.coe.int*, § 136. In un altro caso, non è stata ritenuta in contrasto con la Convenzione la revoca della responsabilità genitoriale disposta in capo ad un padre che, tossicodipendente, aveva dimostrato una totale assenza del senso di responsabilità genitoriale in quanto, vistosi collocare il figlio minorenne presso un istituto, né lui né la madre, anch'essa tossicodipendente, avevano fatto visita al figlio o avevano preso contatti con lo stesso durante un periodo di oltre due anni. Né i genitori si erano mostrati maggiormente propensi ad incontrare e prendersi cura del figlio successivamente. Corte EDU, 31 gennaio 2012, Chaves c. Portogallo, in DE ALBUQUERQUE, *I diritti umani in una prospettiva europea*, cit., 303 ss. A ulteriore conferma del carattere assolutamente eccezionale di provvedimenti che riducono o elidono il rapporto tra genitori e figli, Corte EDU, 30 ottobre 2018, S.S. c. Slovenia, in *www.echr.coe.int*, §§ 85-87, 96 e 103; Corte, EDU, 28 ottobre 2010, Aune c. Norvegia, *ivi*, § 66).

<sup>40</sup> Come è stato chiarito, tale tipo di provvedimento è giustificato nella sola misura in cui sia strettamente necessario a prevenire il rischio reale e imminente di trattamenti degradanti e venga disposto soltanto nei riguardi dei minori che corrono tale rischio. Così, Corte EDU, 22 marzo 2018, Tlapak e altri c. Germania, in *www.echr.coe.int*, § 84; Corte EDU, 22 marzo 2018, Wetjen e altri c. Germania, *ivi*, § 97. Il che risulta coerente con il quadro normativo concepito dalla Convenzione di Istanbul la quale contempla all'art. 45, par. 2, fra le sanzioni anche la revoca della responsabilità genitoriale precisando con chiarezza che tale misura può essere adottata nel solo caso in cui l'interesse superiore del bambino, fra cui si annovera la sua sicurezza, "non può essere garantito in nessun altro modo". Analogamente, nella nostra giurisprudenza di legittimità, Cass., Sez. I, 25 gennaio 2021, n. 1476, in *www.rivistafamiglia.it*, § 2.1 delle ragioni della decisione, in cui la S.C. italiana, proprio richiamando i principi ricavabili dall'art. 8 C.E.D.U., ha affermato che la dichiarazione di adottabilità deve sempre costituire l'*extrema ratio*.

<sup>41</sup> Appare piuttosto emblematico, in questa prospettiva, un caso in cui, sempre muovendo dall'interesse superiore del minore, era stata revocata la responsabilità genitoriale del padre il quale era solito muovere violenza sia contro la moglie, sia avverso i figli; in questo scenario, la madre era stata ritenuta, come riportato in un referto neuropsichiatrico, affetta da gravi disturbi della personalità e, pertanto, non era stata ritenuta adatta a farsi carico della drammatica situazione familiare che la riguardava prendendosi cura dei figli. Di conseguenza, il Tribunale per i minorenni aveva sospeso le visite di entrambi i genitori e disposto la collocazione dei figli minori presso un istituto di accoglienza. Tuttavia, la Corte europea ha ritenuto eccessivamente rigida la sospensione delle visite per un periodo piuttosto prolungato, quasi due anni, sia per il padre che per la madre. Ha, infatti, osservato la Corte e.d.u. che vi era un rischio significativo che un'interruzione prolungata dei contatti tra genitore e figlio vada ad inficiare ogni reale possibilità per i figli di essere aiutati a superare le difficoltà che erano insorte all'interno del nucleo familiare. Quindi, seppur in un primo momento la sospensione era stata ritenuta il mezzo più idoneo a salvaguardare l'integrità psichica dei figli, un eccessivo prolungamento della stessa avrebbe comportato degli effetti negativi sugli stessi. È stato, pertanto, ribadito che la sospensione delle visite va disposta in casi del tutto eccezionali e comunque va adottata in modo temporaneo anche alla luce del mutamento delle contingenze del caso concreto. In argomento, Corte EDU, 13 luglio 2000, Scozzari e Giunta c. Italia, in *www.echr.coe.int*, §§ 170 e 177. Più di recente, un'analoga posizione è stata espressa in Corte EDU, 14

Inoltre, è piuttosto pacifico nell'interpretazione data dal giudice sovranazionale che i tribunali interni devono fornire sul punto una motivazione che chiarisca in modo dettagliato l'impossibilità, corrispondente agli interessi del minore<sup>43</sup>, di determinarsi nel senso di un provvedimento meno afflittivo, nonché dare contezza del fondamento fattuale, che deve apparire non arbitrario o irragionevole, su cui la decisione si basa<sup>44</sup>. Non vi è dubbio che, nonostante l'interesse del bambino a crescere in un ambiente sano ed equilibrato sia di particolare rilievo<sup>45</sup>, rientri fra i diritti fondamentali del bambino annoverabili nelle garanzie di cui all'art. 8 C.E.D.U. il suo diritto a mantenere un legame con la propria famiglia biologica, anche in casi di situazioni familiari caratterizzate da particolari disagi.

Su tale scia, è stato, ad esempio, ritenuto violato l'art. 8 C.E.D.U., nella sua componente degli obblighi positivi, da parte di un provvedimento dell'autorità giudiziaria italiana a mente del quale venivano vietati i contatti tra due bambine e la loro madre biologica a causa della noncuranza da parte della genitrice, non tenendo però in alcuna considerazione la relazione peritale in cui si manifestavano le cause psicologiche di tale contegno materno, né era

---

marzo 2013, B.B. e F.B. c. Germania, in *www.echr.coe.int*, §§ 49 ss., in cui, ritenuta adeguata al caso concreto la sospensione temporanea della responsabilità genitoriale, il giudice sovranazionale ha ritenuto violato l'art. 8 C.E.D.U. dal successivo provvedimento di sospensione permanente, il quale non era, peraltro, sufficientemente motivato. Ancora a tal proposito, la Corte e.d.u. ha parlato di un vero e proprio obbligo positivo di adottare misure, non appena ciò sia ragionevolmente possibile e sempre in considerazione del superiore interesse del minore, che agevolino il ricongiungimento familiare, fin da quando viene deciso l'allontanamento del minore dal nucleo familiare. In questi termini, Corte EDU, 18 giugno 2019, Haddad c. Spagna, in *www.echr.coe.int*, § 54; Corte EDU, 12 luglio 2001, K. e T. c. Finlandia, cit., § 178. D'altro canto, i giudici europei hanno anche postulato un obbligo di diligenza da parte dei genitori a voler mantenere un legame con i propri figli. V., su tale quesitone, Corte EDU, 7 luglio 2022, Jurišić c. Croazia, n. 2, in *www.echr.coe.int*, ove la Corte europea dei diritti dell'uomo ha escluso la violazione dell'art. 8 C.E.D.U. da parte della Croazia in quanto la mancata esecuzione dell'ordine di contatto fra il genitore detenuto ed il figlio minore non poteva essere imputata ad una mancanza di diligenza da parte delle autorità nazionali in quanto, tenendo conto del preminente e superiore interesse del minore, dette autorità avevano intrapreso un programma per consentire il contatto tra il padre ed il figlio in modo graduale. Tuttavia, nonostante fossero stati organizzati vari incontri, il figlio si era rifiutato di parteciparvi proprio a causa del comportamento del genitore che continuava ad essere estremamente minaccioso.

<sup>42</sup> Corte EDU, 22 marzo 2018, Wetjen e altri c. Germania, cit., § 79.

<sup>43</sup> Corte EDU, 22 marzo 2018, Tlapak e altri c. Germania, cit., § 98; Corte EDU, 22 marzo 2018, Wetjen e altri c. Germania, cit., § 85.

<sup>44</sup> Corte EDU, 22 marzo 2018, Wetjen e altri c. Germania, cit., § 81.

<sup>45</sup> Corte EDU, 6 luglio 2010, Neulinger e Shuruk c. Svizzera, cit., §§ 134 e 136.

stata accolta la richiesta dei servizi sociali di disporre un percorso terapeutico per la donna<sup>46</sup>.

4. *Uno sguardo al legislatore italiano.* A seguito delle varie pronunce di condanna provenienti da Strasburgo e dei principi riconosciuti dal diritto UE e dalle Convenzioni internazionali, il legislatore italiano è intervenuto in molteplici occasioni, in questi ultimi anni, al fine di garantire una maggiore protezione alle persone vittime di violenza di genere.

Volendo menzionare le riforme maggiormente significative in tal senso, senza pretesa di esaustività, oltre agli innesti normativi di inizio millennio<sup>47</sup>, si anno-

---

<sup>46</sup> Più precisamente, la madre biologica era una donna nigeriana vittima di tratta di persone che si era opposta a dei trattamenti sanitari per curare la propria figlia, affetta da varicella e da sieropositività all'immunodeficienza acquisita. Durante la propria permanenza nel centro di accoglienza la donna si era dimostrata poco propensa a prendersi cura delle due figlie. Pertanto, le era stata sospesa la responsabilità genitoriale dal Tribunale per i minorenni. Tuttavia, i servizi sociali avevano successivamente riscontrato una maggiore disponibilità da parte della madre a relazionarsi positivamente con le figlie e avevano richiesto al Tribunale di disporre un percorso terapeutico psicologico per la donna e la revoca del provvedimento di sospensione. Respinta tale richiesta, il Tribunale dichiarava le figlie in stato di abbandono proferendone lo stato di adottabilità e disponendo il divieto per la madre di vederle. La madre si vedeva rigettato l'appello proposto avverso tale decisione. Senonché, dalla perizia disposta sull'appellante era emerso che il suo comportamento di carenza di cura verso le figlie era conseguente alle condotte subite dalla stessa a causa della tratta di persone, nonché alle particolarità culturali dei territori di origine della donna ove il relazionarsi tra genitori e figli è notevolmente differente da quanto normalmente avviene nel contesto europeo. La donna faceva, quindi, ricorso a Strasburgo lamentando la violazione dell'art. 8 C.E.D.U. ed i giudici europei hanno affermato *expressis verbis* che gli Stati aderenti devono adattare, in ossequio agli obblighi positivi, ogni misura che si riveli necessaria al fine di garantire il mantenimento del rapporto tra un genitore ed il proprio figlio, in virtù del superiore interesse del minore, cfr. Corte EDU, 1° aprile 2021, A.I. c. Italia, in *www.echr.coe.int*, § 98. Sempre in un caso piuttosto analogo, in cui le autorità italiane, dichiarati adottabili i figli e disposta l'interruzione degli incontri con i genitori, non hanno compiuto, agli occhi della Corte e.d.u., tutti gli sforzi necessari per preservare il rapporto tra il genitore ed i figli, v. segnatamente, Corte EDU, 13 ottobre 2015, S.H. c. Italia, in *www.echr.coe.int*, § 98. In un'altra recentissima pronuncia, è stato ritenuto non conforme a tali principi l'intempestività di procedimenti che incidevano sul diritto del genitore di avere contatti con la propria figlia: Corte EDU, 1° dicembre 2022, M.H. c. Polonia, *ivi*

<sup>47</sup> E, cioè, la L. 5 aprile 2001, n. 154 sulle misure contro la violenza nelle relazioni familiari mediante la quale è stato aggiunto il comma 2-bis all'art. 291 c.p.p. con cui è stata prevista la misura cautelare dell'allontanamento dalla casa familiare, nonché gli artt. 342-bis e 342-ter c.c. e l'art. 736-bis c.p.c. sugli ordini di protezione civili contro gli abusi familiari. Ad opinione tanto della dottrina quanto della giurisprudenza, il contenuto degli ordini di protezione civili corrisponde a quello di vere e proprie misure cautelari, notevolmente difformi però dall'analogo istituto in sede penale quanto a differenza di presupposti e di procedimento. Sul punto, BONINI, *Il sistema di protezione della vittima e i suoi riflessi sulla libertà personale*, cit., 117 ss.; NASCOSI, *Gli ordini di protezione civili contro gli abusi familiari a vent'anni dalla loro introduzione*, in *Fam. dir.*, 2021, 12, 1189 ss. A tal riguardo, si è parlato in dottrina di "microsistema cautelare", CANZIO, *La tutela della vittima nel sistema delle garanzie processuali: le misure cautelari e la testimonianza vulnerabile*, in *Dir. pen. proc.*, 2010, 8 987.

vera il d.l. 23 febbraio 2009, n. 11, conv. con L. 23 aprile 2009, n. 38 (c.d. “pacchetto sicurezza” del 2009<sup>48</sup>) con cui è stato introdotto il reato di atti persecutori *ex art. 612-bis* c.p. al cui presidio sono state poste le misure del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa di cui all’art. 282-*ter* c.p.p. e gli obblighi di comunicazione *ex art. 282-quater* c.p.p. con riferimento ai provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e di avvicinamento ai luoghi di frequentazione della vittima<sup>49</sup>.

Successivamente, nel tentativo di uniformarsi alle indicazioni della Convenzione di Istanbul, recepita dallo Stato italiano con L. 27 giugno 2013, n. 77, è stato adottato il d.l. 14 agosto 2013, n. 93, convertito dalla L. 15 ottobre 2013, n. 119 (c.d. “legge sul femminicidio”), che ha comportato varie novità, di carattere prevalentemente sostanziale, mediante l’introduzione di nuove circostanze aggravanti e l’inasprimento dei limiti edittali concernenti diverse fattispecie criminose legate a contesti di violenza di genere e domestica<sup>50</sup>.

A livello più prettamente processuale, fra gli elementi di maggiore novità figurano l’allontanamento di urgenza dalla casa familiare *ex art. 384-bis* c.p.p. avente ad oggetto la persona colta in flagranza di alcuni delitti legati alla violenza di genere, e il collocamento della fattispecie di atti persecutori *ex art. 612-bis* c.p. nell’elenco di cui all’art. 266 c.p.p. al fine di inserirlo tra i reati per cui è possibile procedere ad intercettazioni telefoniche ed ambientali.

---

<sup>48</sup> Sulle ragioni ispiratrici della riforma, si veda ampiamente, CASSIBA, *Le vittime di genere alla luce delle Convenzioni di Lanzarote e di Istanbul*, in *Vittime di reato e sistema penale, La ricerca di nuovi equilibri*, a cura di Bargis-Belluta, Torino, 2017, 79 ss.; MAZZA-VIGANÒ, *Introduzione*, in *Il “Pacchetto sicurezza” 2009 (Commento al d.l. 23 febbraio 2009, n. 11 conv. In legge 23 aprile 2009, n. 38 e alla legge 15 luglio 2009, n. 94)*, a cura di Mazza - Viganò, Torino, 2009, X ss.

<sup>49</sup> Altro strumento di grande rilievo è la possibilità attribuita alla persona offesa di fare richiesta di ammonimento al questore secondo quanto disposto dall’art. 8 L. n. 38 del 2009, nonché le misure di sostegno alle vittime previste agli artt. 11 e 12 della menzionata legge concernenti le informazioni relative ai centri antiviolenza presenti nella zona di residenza della vittima di cui le forze dell’ordine e i presidi sanitari devono rendere edotta la persona offesa vittima di atti persecutori ed il numero verde di assistenza psicologica.

<sup>50</sup> Da come si evince dal preambolo del decreto, il legislatore, alla luce dell’incessante «susseguirsi di eventi di gravissima efferatezza in danno di donne e il conseguente allarme sociale che ne è derivato», ha inteso inasprire il trattamento sanzionatorio e ottimizzare gli strumenti preventivi atti ad evitare aggravamenti di condotte di violenza domestica.

Assume grande rilievo il nuovo comma 1-*bis* dell'art. 384 c.p.p. in base al quale l'organo giudicante, nel disporre il luogo degli arresti domiciliari, è tenuto a tutelare le prioritarie esigenze di tutela della vittima<sup>51</sup>.

Per quanto riguarda i profili informativi della persona offesa, è stato aggiunto il comma 2-*bis* all'art. 299 c.p.p., mediante l'art. 2, comma 1°, lett. *b*), n. 1, d.l. 14 agosto 2013, n. 93, convertito dalla L. 15 ottobre 2013, n. 119, in attuazione dell'art. 6, par. 5, Direttiva (UE) 2012/29, sull'immediata comunicazione alla persona offesa che ha subito un reato di violenza dei provvedimenti che dispongono la revoca, sostituzione o modifica di alcune misure cautelari personali coercitive e interdittive. Analogamente, è stato espressamente riconosciuto il diritto della vittima a ricevere avviso di eventuali richieste in tal senso da parte del pubblico ministero o dall'imputato, come previsto dal novellato comma 3° dell'art. 299 c.p.p., anche con riguardo a quelle formulate dall'imputato successivamente alla conclusione delle indagini preliminari e fuori udienza, come disposto dal nuovo comma 4-*bis* dell'art. 299 c.p.p.<sup>52</sup>.

La Direttiva (UE) 2012/29 sulla protezione delle vittime di reati violenti ha poi trovato piena attuazione per mezzo del d.lgs. 15 dicembre 2015, n. 212 con cui sono state adottate diverse misure per garantire una maggiore partecipazione e tutela di chi ha subito condotte di violenza all'interno del procedimento penale<sup>53</sup>.

---

<sup>51</sup> Sulla questione, si torna a rammentare le considerazioni in chiave critica sollevate dalla dottrina sul caso *Rumor c. Italia* in cui i giudici di Strasburgo avevano considerato sufficientemente tutelati i diritti della vittima in relazione al trasferimento dell'imputato agli arresti domiciliari in luogo a 15 chilometri di distanza dall'abitazione della donna che aveva subito condotte maltrattanti dal compagno. In tema, MASCIA, *Violenza domestica e obblighi di protezione*, cit., 1011.

<sup>52</sup> Sulla portata di tale modifica, PERINI, *Entrato in vigore l'ordine di protezione europeo: per le vittime una tutela senza confini*, in *Fam. dir.*, 2015, 5, 522 ss. Secondo attenta dottrina, la mancata contestuale comunicazione alla persona offesa o al suo difensore dell'istanza di autorizzazione al trasferimento del domicilio ove devono applicarsi gli arresti domiciliari deve comportare l'inammissibilità dell'istanza stessa in base ad una lettura estensiva dei dettami dei cui ai commi 3° e 4-*bis* dell'art. 299 c.p.p. in base ai principi delle Convenzioni di Lanzarote e di Istanbul. Così, MARANDOLA, *Misure cautelari personali - istanza di trasferimento del luogo degli arresti domiciliari e tutela della persona offesa*, in *Giur. it.*, 2016, 8-9, 2025.

<sup>53</sup> Per un esame completo della disciplina, BONINI, *Il sistema di protezione della vittima e i suoi riflessi sulla libertà personale*, cit., 44 ss.; CATALANO, *La tutela della vittima nella direttiva 2012/29/UE e nella giurisprudenza delle Corti europee*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2014, 1789 ss.; CONFORTI, *L'evoluzione normativa dei diritti di partecipazione della vittima del reato*, in *Persona offesa e processo penale. Facoltà, diritti e protezione nell'evoluzione normativa e giurisprudenziale*, Milano, 2022, 6 ss.; FERRANTI, *Brevi riflessioni sulla vittima del reato, in vista del recepimento della Direttiva 2012/29/UE*, in *Cass. pen.*, 2015, 3415 ss.; PISAPIA, *La protezione europea garantita alle vittime della violenza domestica*, *ivi*,

Per ciò che attiene alla partecipazione, il riferimento è, in primo luogo, al fatto che la vittima, fin dai primi contatti con le autorità procedenti, deve essere resa edotta, secondo quanto stabilito dall'art. 90-*bis* c.p.p., di tutti i diritti e garanzie che le sono stati attribuiti dalla Direttiva e dal decreto legislativo di attuazione<sup>54</sup>, nonché alle comunicazioni concernenti l'evasione o la rimessione in libertà dell'imputato *ex art. 90-ter* c.p.p.

Di estremo rilievo è stata l'espressa previsione all'interno delle disposizioni del codice di rito, in un'ottica maggiormente armonizzata e coerente con i principi comunitari e internazionali, della nozione di persona offesa in condizione di particolare vulnerabilità attraverso l'introduzione dell'art. 90-*quater* c.p.p.<sup>55</sup>. Dalla lettura del dettato normativo, risulta di tutta evidenza il mutamento di prospettiva in quanto lungi dall'esaurirsi in un catalogo di reati, la condizione di particolare vulnerabilità deve essere valutata in concreto in base alle indicazioni e ai criteri che l'art. 90-*quater* c.p.p. fornisce<sup>56</sup>.

Quanto al versante della protezione della persona vulnerabile, sono state adottate varie misure volte a garantire, pur nel rispetto del diritto di difesa, forme di audizione con modalità "assistite" o "protette" in caso di vittima minore o vittima di delitti particolarmente gravi<sup>57</sup>.

Tuttavia, nonostante i menzionati sforzi da parte del legislatore interno, il sistema italiano è stato oggetto di pesanti critiche da parte della Corte e.d.u., con particolare riferimento al caso *Talpis c. Italia*, ove il giudice sovranaziona-

2014, 1866 ss.; ROMANELLI, *Reati violenti e tutela della persona offesa: una (parziale) estensione del c.d. Codice rosso*, in *Dir. pen. proc.*, 2021, 1461 ss.

<sup>54</sup> V. BELLUTA, *Il processo penale ai tempi della vittima*, cit., 151, il quale ha definito tale articolo come lo strumento mediante il quale è stato attribuito alla vittima un «complete information pack».

<sup>55</sup> In tema, MASARONE, *Tutela della vittima e funzione della pena*, in *Dir. pen. proc.*, 2018, 3, 397 ss.; SAPONARO, *L'offeso dal reato, con le rafforzate garanzie, verso una nuova identità*, *ivi*, 2021, 1542 ss.

<sup>56</sup> Valutazione in concreto che fa da eco alla necessità di effettuare una valutazione individuale delle vittime, in base a quanto disposto dall'art. 22 Direttiva (UE) 2012/29. Sulla portata di tale modifica normativa, ALGERI, *Il testimone vulnerabile tra esigenze di protezione "dal" processo e diritto alla prova*, in *Dir. pen. proc.*, 2020, 129 ss.; BELLUTA, *Il processo penale ai tempi della vittima*, cit., 213 ss.; BONINI, *Il sistema di protezione della vittima e i suoi riflessi sulla libertà personale*, cit., 51. V., ancora, CONFORTI, *L'evoluzione normativa dei diritti di partecipazione della vittima del reato*, cit., 16, ss., che ha sottolineato che i parametri soggettivi indicati all'art. 90-*quater* c.p.p. non esauriscono i criteri in base ai quali bisogna ritenere di essere in presenza di un soggetto vulnerabile, dovendo fare riferimento anche alle ulteriori indicazioni contenute nella Direttiva (UE) 2012/29.

<sup>57</sup> Come ad esempio sulle garanzie in ambito di informazioni provenienti da minore o da persona vulnerabile assunte dalla polizia giudiziaria *ex art. 362*, comma 1-*bis*, c.p.p., o dal pubblico ministero ai sensi dell'art. 351, comma 1-*ter*, c.p.p., o, ancora, in caso di testimonianza da assumere secondo le forme dell'incidente probatorio in base all'art. 392, comma 1-*bis*, c.p.p.,

le ebbe a dichiarare *expressis verbis* che gli obblighi derivanti dall'art. 3 C.E.D.U. non possono essere considerati soddisfatti qualora «i meccanismi di protezione previsti nel diritto interno esistono soltanto in teoria: è soprattutto necessario che essi funzionino effettivamente nella pratica»<sup>58</sup>.

La risposta da parte del legislatore italiano si è manifestata nell'adozione della L. 19 luglio 2019, n. 69 (c.d. "Codice rosso"), i cui principi ispiratori sono stati quelli di dotare l'apparato interno di una struttura maggiormente efficiente e celere quanto a prevenzione e deterrenza dei delitti di violenza consumati o tentati all'interno del contesto domestico, in ossequio ai principi internazionali, comunitari ed alle condanne della Corte e.d.u.<sup>59</sup>.

La prospettiva adottata è stata quella di creare, anche se in modo non sempre sistematico e coerente, un canale preferenziale nell'acquisizione e trattazione della *notitia criminis* che riguardi fatti di maltrattamenti, di violenza sessuale, anche di gruppo, di atti sessuali con minorenne e di corruzione di minorenne, di atti persecutori e di lesioni personali<sup>60</sup>.

Qualora venga acquisita una notizia di reato avente ad oggetto questo tipo di reati, la polizia giudiziaria è tenuta, *ex art. 347, comma 3°*, c.p.p., a darne immediata comunicazione al pubblico ministero in forma orale, per garantirne una maggior celerità, cui deve far seguito, senza ritardo, l'informativa scritta.

---

<sup>58</sup> Cfr. Corte EDU, 2 marzo 2017, *Talpis c. Italia*, cit., § 106. Nel caso di specie, come si è già avuto modo di ricordare, tali principi erano risultati palesemente frustrati nella misura in cui l'inerzia degli organi inquirenti aveva consentito, nonostante le numerose denunce e segnalazioni, il protrarsi e l'aggravamento della condotta criminosa, sfociata nell'omicidio tentato della moglie ed in quello consumato ai danni del figlio dell'imputato. Le lacune del sistema interno, rese palesi da tale vicenda, hanno evidenziato anche la mancanza di organi inquirenti specializzati nel contrasto a fenomeni di questo tipo e l'assenza di un efficace coordinamento tra questi e le strutture sanitarie e assistenziali. In argomento, FOLLA, *Violenza domestica e di genere: la Corte EDU, per la prima volta, condanna l'Italia*, in *Fam. dir.*, 2017, 7, 621 ss.

<sup>59</sup> Come si legge dalla Relazione al d.d.l. 17 dicembre 2018, n. 1455, 12, ove il Governo ha apertamente annunciato l'impellente necessità di dover delineare degli strumenti normativi maggiormente corrispondenti alle indicazioni contenute nella pronuncia *Talpis c. Italia* e alle Convenzioni di Istanbul e di Lanzarote.

<sup>60</sup> In proposito, PITTARO, *Il c.d. "codice rosso" sulla tutela delle vittime di violenza domestica e di genere*, in *Fam. dir.*, 2020, 7, 735. In senso critico sull'approccio adottato dal legislatore, non particolarmente armonico e quasi esclusivamente legato ad un'ottica di incriminazione e di inasprimento sanzionatorio, ALGERI, *Il c.d. Codice rosso*, cit., 1363 ss.; MAZZA, *Lo spettro delle misure di prevenzione per i reati perseguiti dalla legge c.d. Codice rosso: un'alternativa alle misure cautelari?*, in *Dir. pen. proc.*, 2019, 1363; PECORELLA, *Reato in genere violenza di genere e sistema penale*, *ivi*, 2019, 1181; SAPONARO, *L'offeso dal reato, con le rafforzate garanzie, verso una nuova identità*, *ivi*, 2021, 1542 ss.; VALSECCHI, *"Codice rosso" e diritto penale sostanziale: le principali novità*, *ivi*, 2020, 163 ss.

Si tratta, dunque, di una presunzione assoluta di urgenza avendo riguardo ai reati legati alla violenza domestica<sup>61</sup>.

L'ottica di creare una propulsione nella trattazione dei procedimenti legati a questo fenomeno è ulteriormente ribadita nell'obbligo in capo al pubblico ministero di assumere, ai sensi dell'art. 362, comma 1-ter, c.p.p., informazioni dalla persona offesa, o dal denunciante o querelante, entro tre giorni<sup>62</sup> dall'iscrizione della notizia di reato nel registro, nonché nell'obbligo incombente sulla polizia giudiziaria di compiere senza ritardo gli atti delegati e la trasmissione della documentazione sull'attività svolta al magistrato inquirente, in conformità con quanto stabilito ai commi 2-bis e 2-ter dell'art. 370 c.p.p.

Circa i profili informativi della persona offesa sono state modificate varie disposizioni nel senso di garantire un rafforzamento degli avvisi alla vittima e al suo difensore sull'eventuale evasione o scarcerazione, anche in sede di competenza del giudice sorveglianza, o comunque sui provvedimenti di sostituzione o revoca di misure cautelari riguardanti l'imputato<sup>63</sup>.

Senonché, pur essendo di grande interesse le novità introdotte dal legislatore del 2019, si pone quale stecca nel coro la mancata previsione delle adeguate risorse per poter creare degli organi inquirenti specializzati nel contrasto a fenomeni di violenza domestica, nonché per incrementare le strutture assistenziali, di carattere psicologico, sociale, giuridico e sanitario, trattandosi di una riforma a "costo zero"<sup>64</sup>.

Tali criticità hanno trovato un'autorevole conferma anche nelle condanne di cui è stato recentemente oggetto il nostro Paese come i casi, tutti pronunciati nel 2022, *Scavone c. Italia*, *De Giorgi c. Italia* e *Landi c. Italia*, in cui, nonostante le modificazioni del formante normativo, i principi della Convenzione in tema di violenza non sono stati adeguatamente tutelati a causa di indagini condotte in modo tardivo o poco approfondito.

Un ulteriore impulso rivolto ad una maggiore efficienza delle indagini ed una più incisiva partecipazione della persona offesa al procedimento, si rinviene

---

<sup>61</sup> In questi termini, ALGERI, *Il c.d. Codice rosso*, cit., 2019, 10, 1363 ss.

<sup>62</sup> Termine comunque da considerarsi come ordinatorio in assenza di espresse sanzioni in caso di mancato rispetto.

<sup>63</sup> Nel dettaglio, è stato aggiunto il comma 1-bis all'art. 90-ter c.p.p., nonché sono stati oggetto di modifica gli artt. 282-ter, comma 1°, 282-quater, comma 1°, 299, comma 2-bis, 659, comma 1°, c.p.p.

<sup>64</sup> Così, ALGERI, *Il c.d. Codice rosso: tempi rapidi per la tutela delle vittime di violenza domestica e di genere*, cit., 1372.

nel recente d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (c.d. riforma Cartabia), in esecuzione delle deleghe al Governo contenute nella L. 27 settembre 2021, n. 134.

*In primis*, un elemento di grande novità da parte del legislatore è costituito dall'aver voluto esplicitare la nozione di vittima del reato, inserita tra le definizioni dell'art. 42, comma 1°, lett. *b*), d.lgs. n. 150 del 2022 sui principi e disposizioni generali in tema di giustizia riparativa, ancora una volta in coerenza con le previsioni della Direttiva (UE) 2012/29. Secondo tale disposizione normativa, la vittima del reato va identificata in quella «persona fisica che ha subito direttamente dal reato qualunque danno patrimoniale o non patrimoniale, nonché il familiare della persona fisica la cui morte è stata causata dal reato e che ha subito un danno in conseguenza della morte di tale persona».

Vista la collocazione topografica di tale definizione tra le previsioni sulla giustizia riparativa e la mancanza di un correlativo riferimento all'interno del codice di rito va escluso, secondo alcuni autori<sup>65</sup>, che tale innovazione possa risultare dirimente con riguardo alle problematiche circa la corretta perimetrazione dei concetti di persona offesa, vittima e danneggiato nella sistematica del codice.

Con specifico riguardo alla prima, è stato modificato il compendio di informazioni da rivolgere alla stessa secondo i dettami dell'art. 90-*bis* c.p.p. in modo tale da coordinare tale normativa con le novità introdotte sulla giustizia riparativa. A questo scopo, tra tali informazioni deve rientrare anche l'avviso alla persona offesa (art. 90, comma 1, lett. *p-bis*), c.p.p.) della possibilità di accedere ai programmi di giustizia riparativa previsti agli artt. 42 ss. d.lgs. n. 150 del 2022<sup>66</sup>, nonché il fatto che l'adesione del querelante a tali programmi, qualora vengano conclusi con esito riparativo e, quindi, con il rispetto degli impegni comportamentali assunti da parte dell'imputato - secondo le forme

---

<sup>65</sup> Si veda, MARI, *La legge n. 134/2021: la delega in materia di giustizia riparativa e le norme sulla persona offesa*, in *Persona offesa e processo penale. Facoltà, diritti e protezione nell'evoluzione normativa e giurisprudenziale*, Milano, 2022, 486.

<sup>66</sup> Tale comunicazione deve essere effettuata, a fini di incentivare l'attivazione di questi nuovi programmi riparativi, anche in sede di informazione di garanzia ex art. 369, comma 1-*ter*, c.p.p., nonché di notifica dell'avviso di richiesta di archiviazione ai sensi del secondo periodo dell'art. 408, comma 3°, c.p.p. e del secondo periodo dell'art. 409, comma 2°, c.p.p., negli atti introduttivi dell'udienza preliminare di cui all'art. 419, comma 3-*bis*, c.p.p., nel decreto che dispone il giudizio all'art. 419, comma 1°, lett. *d-bis*), c.p.p., nel programma allegato all'istanza di sospensione del procedimento con messa alla prova ex art. 464-*bis*, comma 4°, lett. *c*), c.p.p. e nel decreto di citazione a giudizio secondo l'art. 552, comma 1°, lett. *h-bis*), c.p.p.

previste dal decreto legislativo -, comporta la remissione tacita della querela (art. 90, comma 1, lett. *p-ter*), c.p.p.).

Anche alla vittima del reato, come intesa ai sensi dell'art. 42, comma 1°, lett. *b*), d.lgs. n. 150 del 2022, deve essere data notizia, fin dal primo contatto con l'autorità procedente, della facoltà di partecipare ad un programma di giustizia riparativa, come chiarisce il nuovo art. 90-*bis*. 1 c.p.p.

Nell'ottica di attribuire alla persona che ha subito il reato un ruolo sempre più attivo nel procedimento penale, l'art. 90, comma 1, lett. *n-bis*), c.p.p. ha stabilito che comporta la remissione tacita della querela la mancata comparizione - senza giustificato motivo - della persona offesa-querelante all'udienza alla quale era stata citata in qualità di testimone.

Ai fini di intensificare la digitalizzazione e l'efficienza del procedimento, inoltre è consentita l'elezione di domicilio mediante l'indicazione di un indirizzo di posta elettronica certificato sia per la persona offesa (art. 90, comma 1-*bis*, c.p.p.) sia per il querelante (art. 90, comma 1, lett. *a-bis*), e 153-*bis*, comma 1°, c.p.p.).

All'art. 578, comma 1-*bis*, c.p.p., è stato previsto che, in caso di sentenza di condanna a carico dell'imputato, seguita dall'intervenuta estinzione del reato, il giudice competente in sede civile con riguardo al risarcimento e alle restituzioni conseguenti al reato deve fondare la propria decisione sulle prove acquisite nel processo penale e quelle eventualmente acquisite in quello civile. In tale disciplina rientrano anche i casi in cui sia stata dichiarata improcedibile l'azione penale in base al nuovo art. 344-*bis* c.p.p. per superamento dei termini ivi previsti in sede di impugnazione. Nulla avendo disposto il legislatore in caso di assoluzione dell'imputato nel grado precedente o di impugnazione ai soli interessi civili, si sono creati dei dubbi interpretativi nel caso in cui, anche in tali ipotesi, il reato sia stato dichiarato estinto ai sensi dell'art. 344-*bis* c.p.p. In mancanza di esplicite previsioni, sembra doversi desumere che la persona offesa possa esclusivamente rivolgersi al giudice civile competente in primo grado, non potendo il giudice penale pronunciarsi sui capi civili<sup>67</sup>.

5. Segue. ....e alla giurisprudenza interna. Malgrado i pronunciamenti sul piano sovranazionale e le richiamate modifiche normative, a livello interno si è

---

<sup>67</sup> In questo senso, MARI, *La legge n. 134/2021: la delega in materia di giustizia riparativa e le norme sulla persona offesa*, cit., 490; SPANGHER, *Riforma processo penale: decisione di improcedibilità e interessi civili, molti dubbi e poche certezze*, in *Quot. giur.*, on line, 27 agosto 2021.

talvolta assistito a delle distorsioni da parte delle autorità giudicanti nazionali mediante la sottoposizione di minori a vari tipi di prassi vittimizzanti<sup>68</sup>.

Con specifico riguardo al contesto italiano, vi sono state occasioni in cui si è registrata un'eccessiva flessibilità circa l'affidamento dei figli minori in casi di violenza domestica che, nell'ottica di non elidere il rapporto genitori-figli, si è determinata nel senso di disporre l'affidamento del figlio al genitore violento<sup>69</sup>. Altre prassi di c.d. vittimizzazione secondaria<sup>70</sup> sono riscontrabili nei casi

<sup>68</sup> Ampiamente sui principi della Convenzione e.d.u. in tema di tutela della vittima, con particolare riferimento ai minori come vittime vulnerabili, si veda BALSAMO, *Il contenuto dei diritti fondamentali*, cit., 193 ss.; BALSAMO-RECCHIONE, *La protezione della persona offesa tra Corte europea, Corte di Giustizia delle Comunità europee e carenze del nostro ordinamento*, cit., 314 ss.; BELLUTA, *Il processo penale ai tempi della vittima*, Torino, 2019, 25 ss.; BONINI, *Il sistema di protezione della vittima e i suoi riflessi sulla libertà personale*, cit., 17 ss.; CASIRAGHI, *Il necessario bilanciamento tra i diritti alla conoscenza dell'accusa, alla pubblicità processuale e alla riservatezza*, in [www.echr.coe.int](http://www.echr.coe.int), 202; CASSIBA, *Le vittime di genere alla luce delle convenzioni di Lanzarote e di Istanbul*, cit., 67 ss.; CONFORTI, *L'evoluzione normativa dei diritti di partecipazione della vittima del reato*, cit., 12 ss.; MAZZINA, *La violenza domestica e le azioni positive (di secondo livello) dello Stato: brevi riflessioni costituzionali sulla recente sentenza della Corte Edu Talpis c. Italia*, cit.; PAULESU, *Vittima del reato e processo penale: uno sguardo d'insieme (informazioni, diritti, tutele)*, in *Vittime di reato e sistema penale, La ricerca di nuovi equilibri*, a cura di Bargis-Belluta, Torino, 2017, 144 ss.; PETRALIA, *La vittima di reato nel processo di integrazione europea*, Napoli, 2012, 26 ss.; SIMONATO, *Deposizione della vittima e giustizia penale*, cit., 45 ss.; TRAPELLA, *A dieci anni dalla convenzione di Istanbul e a due anni dal codice rosso: moniti sovranazionali, vulnerabilità, garanzie difensive*, in *Cass. pen.*, 2021, 3816 ss.; VALENTINI, *La completezza delle indagini come premessa per una decisione giusta*, cit., 97 ss. Ancora, in questa prospettiva, MONTAGNA, *I diritti minimi della vittima*, in *I principi europei del processo penale*, a cura di A. Gaito, Roma, 2016, 299 ss.; EAD., *Necessità della completezza delle indagini*, cit., 345 ss.; EAD., *Obblighi convenzionali, tutela della vittima e completezza delle indagini*, in [www.archiviopenale.it](http://www.archiviopenale.it), 2019, n. 3; EAD., *Vittima del reato (profili processuali penali)*, in *Dig. disc. pen.*, X° Agg., Torino, 2018, 962 ss., che sottolinea come il riconoscimento dei diritti "minimi" alla vittima deve essere sempre parametrato con le garanzie all'imputato, il quale rimane il soggetto protagonista dei meccanismi di tutela all'interno del processo penale.

<sup>69</sup> In argomento, v. G.I.P. Roma, ord., 16 marzo, 2020, in [www.sistemapenale.it](http://www.sistemapenale.it), 25 novembre 2020, con nota di CARDINALE, *Affidamento dei figli in situazioni di violenza domestica e rischio di vittimizzazione secondaria*. Tale ordinanza, che si iscriveva nel procedimento per maltrattamenti in famiglia avviato a carico dell'uomo denunciato dalla propria compagna, evidenziava le incongruenze della CTU, che non aveva preso atto dei comportamenti violenti dell'indagato, e del decreto del Tribunale civile che aveva disposto l'affidamento esclusivo al padre facendo leva sul fatto che la madre stava seguendo una terapia psicologica per un disturbo comportamentale.

<sup>70</sup> Per cui l'Italia è stata espressamente condannata di recente. Si veda, a tal riguardo, Corte EDU, 27 maggio 2021, J.L. c. Italia, in *Fam. dir.*, 2022, 3, 221 ss., con nota di PELLEGRINI, *Linguaggio sessista dei giudici, violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare e vittimizzazione secondaria: la Corte EDU condanna l'Italia*. In dottrina, su tale concetto, BASTIANELLO, *Mancata tutela della persona offesa e vittimizzazione secondaria (Corte e.d.u., 27 maggio 2021, J.L. c. Italia)*, in *Proc. pen. giust.*, 2021, 5, 1081 ss.; MAGGIO, *Rapporti familiari e tutela processuale penale*, *ivi*, 2022, 6, 1595 ss.; PAGELLA, *Maltrattamenti in famiglia e sospensione della responsabilità genitoriale, da parte del Tribunale*

in cui è stata pronunciata la decadenza dalla responsabilità genitoriale in capo alla madre vittima di episodi di violenza, com'è - del resto - avvenuto nel caso della sentenza annotata<sup>71</sup>. Più precisamente, mediante tale c.d. vittimizzazione secondaria, la madre, dopo aver subito maltrattamenti in famiglia, si vede revocare la propria responsabilità genitoriale con dichiarazione di adottabilità della figlia, senza che venga presa in considerazione né la sua condizione di particolare vulnerabilità, né la possibilità di adottare misure meno incisive sul suo diritto al rispetto della vita familiare<sup>72</sup>. Parimenti, viene ritenuto sottoposto a vittimizzazione secondaria il minore qualora le autorità non si siano adoperate efficacemente affinché lo stesso non assista agli atti di violenza domestica<sup>73</sup>.

A livello di giurisprudenza interna, vi è stata recentemente una maggiore presa di consapevolezza circa la portata del fenomeno. La giurisprudenza di legittimità

---

*per i minorenni, nei confronti della madre, vittima del reato. A proposito della c.d. vittimizzazione secondaria*, in *www.sistemapenale.it*, nota a G.U.P. Roma, 10 dicembre 2019, n. 2422. Sempre in tale prospettiva, preme menzionare a livello normativo diverse disposizioni contenute nella Convenzione di Istanbul, più volte richiamata dalla sentenza annotata. Tale Convenzione enuncia nel suo Preambolo che “i bambini sono vittime di violenza domestica anche in quanto testimoni di violenze all’interno della famiglia”. Inoltre, la Convenzione prescrive all’art. 26 che gli Stati devono predisporre le misure legislative, e di ogni altro tipo, necessarie per la protezione ed il supporto per i bambini che siano stati testimoni di atti di violenza, anche mediante consulenze psico-sociali adatte all’età degli stessi. A ulteriormente ribadire tali effetti di riflesso su minori testimoni di violenza domestica, l’art. 56 della Convenzione di Istanbul dispone all’ultimo comma che “Un bambino vittima e testimone di violenza contro le donne e di violenza domestica, deve, se necessario, usufruire di misure di protezione specifiche, che prendano in considerazione il suo interesse superiore”. Per un’attenta disamina di detta Convenzione, v. ROMANO, *La violenza sessuale di genere*, in *Riv. it. med. leg.*, 2021, IV, 1046-1047.

<sup>71</sup> Tra l’altro, sempre la sentenza oggetto di commento richiama (§ 70) la recente c.d. riforma Cartabia in base alla quale si cerca di arginare tale fenomeno della vittimizzazione secondaria promuovendo un maggiore coordinamento fra autorità giudiziaria civile e penale. In tale ottica, è stato introdotto, nel Libro II del codice di procedura civile, il nuovo Titolo IV-*bis*, sul rito unico per le controversie in materia di persone, minorenni e famiglie ad opera dell’art. 3, comma 33°, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, in attuazione dell’art. 1, comma 23°, lett. a), l. n. 206 del 2021. Per un commento su queste tematiche con riguardo ai principi afferenti alla legge delega al Governo italiano, DANOVI, *Le ragioni per una riforma della giustizia familiare e minorile*, in *Fam. dir.*, 2022, 4, 323 ss.

<sup>72</sup> Cfr. Corte EDU, 20 gennaio 2022, D.M. e N. c. Italia, in *www.echr.coe.int*.

<sup>73</sup> Corte EDU, 28 maggio 2013, Eremia c. Repubblica di Moldavia, in *www.echr.coe.int*, §§ 60 ss. In tale ambito, è stata recentemente approvata, in ottemperanza ai principi C.E.D.U., la L. 11 gennaio 2018, n. 4, che ha previsto vari strumenti di natura assistenziale per orfani che siano stati vittime dirette o spettatori di episodi di violenza domestica. Su tale riforma, FOLLA, *Orfani di crimini domestici: ora una legge li tutela, li sostiene e rompe il silenzio che li circonda*, in *Fam. dir.*, 2018, 5, 517 ss.

timità italiana, non senza orientamenti ondivaghi<sup>74</sup>, tende ora a riconoscere una particolare tutela alla donna vittima di violenza domestica ed ai figli<sup>75</sup>. Ad esempio, in tema di affidamento dei figli minori e di sospensione della responsabilità genitoriale, vi è un orientamento giurisprudenziale che, recependo gli insegnamenti della Corte e.d.u., cerca sempre più di evitare che i fatti di violenza di genere possano assumere degli effetti ulteriori andando ad incidere negativamente sul rapporto della madre, vittima di maltrattamenti, con i propri figli<sup>76</sup>.

---

<sup>74</sup> Invero, nonostante la giurisprudenza riconosca l'importanza di tutelare l'integrità psico-fisica delle donne vittime di violenza di genere, anche in base alla Convenzione di Istanbul e alla C.E.D.U., la S.C. non qualifica in termini di obbligo l'assunzione, in tali casi, della testimonianza della persona offesa in incidente probatorio. Cioè non viene ritenuto abnorme dalla giurisprudenza della S.C. l'atto con cui il giudice per le indagini preliminari respinge la richiesta formulata dal pubblico ministero ex art. 392, comma 1-bis, c.p.p., di audizione della persona offesa in tema di violenza di genere in ossequio ai canoni convenzionali volti a contrastare la c.d. vittimizzazione secondaria. Sul punto, Cass., Sez. VI, 28 ottobre 2021, n. 46109, in *Mass. Uff.*, n. 282354-01; Id., Sez. III, 28 maggio 2021, n. 29594, *ivi*, n. 281718; Id., Sez. IV, 21 gennaio 2021, n. 3982, *ivi*, n. 280378. Tuttavia, *contra*, Cass., Sez. III, 27 maggio 2020, n. 17825, in *www.dirittoegustizia.it*, 28 agosto 2020, che ha affermato l'abnormità del provvedimento con cui il G.I.P. aveva rigettato la richiesta di incidente probatorio avanzata dal pubblico ministero in quanto la persona offesa, vittima minorenni di violenza sessuale, non era stata sentita a sommarie informazioni testimoniali e non era stata previamente effettuata sulla stessa una perizia sulla capacità a testimoniare. In senso analogo, Cass., Sez. III, 10 ottobre 2019, n. 47572, in *Cass. pen.*, 2020, 4633. In termini ancor più espliciti, Cass., Sez. III, 15 maggio 2019, n. 34091, *ivi*, 3275, in cui la S.C. ha predicato la natura abnorme del provvedimento con cui il G.I.P. aveva respinto tale richiesta del pubblico ministero in quanto basata su di una imprecisata ragione di opportunità in ottemperanza agli obblighi dello Stato derivanti dalle convenzioni internazionali per evitare la vittimizzazione secondaria delle persone offese di reati sessuali.

<sup>75</sup> Il riferimento è, in particolare, a quell'indirizzo giurisprudenziale, reso a Sezioni Unite, a mente del quale si sta iniziando ad escludere che la madre vittima di violenza di genere possa essere ritenuta un genitore inidoneo a prendersi cura del figlio. In argomento, Cass., 17 novembre 2021, n. 35110, in *www.giustiziacivile.com*, 7 giugno 2022, con nota di GRASSO, *Accertamento dello stato di abbandono del minore in presenza di violenze reiterate da uno dei coniugi nei confronti dell'altro*, ove è stata cassata la sentenza di merito che aveva confermato la dichiarazione di stato di abbandono della figlia minore sul rilievo che la madre aveva una condizione di sudditanza nei confronti del marito in ragione delle condotte maltrattanti subite da quest'ultimo, che era stato condannato per il reato previsto dall'art. 572 c.p. In particolare, la Corte di legittimità ha chiarito che la dichiarazione dello stato di abbandono non può tradursi in una forma di vittimizzazione secondaria della madre (§ 5.3.7.5, delle ragioni della decisione). Per contro, Cass., Sez. I, 13 luglio 2021, n. 19946, in *www.dirittoegustizia.it*, 14 luglio 2021, con nota di IEVOLELLA, *I maltrattamenti subiti e l'inadeguatezza della madre giustificano l'adottabilità del figlio*, in cui è stata confermata la dichiarazione di adottabilità del figlio atteso che ai maltrattamenti in famiglia perpetrati ad opera del padre si era accompagnata una totale ed irreversibile mancanza di assistenza morale e materiale da parte della madre.

<sup>76</sup> Cfr., in tal senso, Cass. Sez. I, 16 maggio 2019, n. 13274, in *Foro it.*, 2019, I, 3204. Per analoghe considerazioni, nella giurisprudenza di merito, Trib. Civitavecchia, 3 dicembre 2019, n. 1767, in

Com'è stato molto correttamente evidenziato, la pendenza di un procedimento penale per reati di violenza domestica, pur non essendo di per sé sufficiente a determinare la decadenza dalla responsabilità genitoriale o l'affidamento o comunque a costituire causa ostativa all'affidamento o al collocamento del figlio presso il genitore presuntivamente ritenuto violento, non può non rivestire un ruolo preponderante all'interno del giudizio su tali misure<sup>77</sup>.

5. *Il decisum della Corte europea.* Come già anticipato, la pronuncia in commento si iscrive nell'oramai prolungato susseguirsi di condanne da parte dei giudici di Strasburgo con riguardo al mancato rispetto da parte delle autorità italiane degli obblighi positivi derivanti dal diritto convenzionale in tema di protezione di vittime, anche minori, di condotte di violenza domestica.

La Corte e.d.u., ripercorrendo i propri precedenti giurisprudenziali sul punto, ha ricordato che la sospensione della responsabilità genitoriale riguarda direttamente il diritto al rispetto della vita familiare ai sensi dell'art. 8 C.E.D.U. (§ 104)<sup>78</sup> e che, nei casi in cui sia coinvolto un minore, il suo interesse superiore

---

*www.illamiliarista.it*, 14 settembre 2020, con nota di FIGONE, *Diagnosi di PAS: il giudice può non dividerla e disporre l'affido condiviso del figlio minore*, ove è stato escluso qualunque fondamento scientifico della teoria della c.d. sindrome di alienazione parentale affermando che è, per contro, necessario cercare di mantenere il legame tra la madre vittima di violenza e il figlio. Ancora, Trib. Roma, Sez. I, 11 ottobre 2018, in *www.illamiliarista.it*, 25 gennaio 2019, con nota di LODA, *Affidamento esclusivo della prole e violenza assistita*, in cui è stato disposto, richiamando l'art. 31 della Convenzione di Istanbul, l'affidamento esclusivo in capo alla madre vittima di violenza del figlio che era stato, a sua volta, spettatore delle condotte maltrattanti. Più in generale sulla c.d. sindrome da alienazione parentale, PAJARDI-VAGNI, *Relazioni conflittuali: quando il bambino rifiuta un genitore. Anche, ma non solo, alienazione parentale*, in *www.illamiliarista.it*, 26 luglio 2016.

<sup>77</sup> Pur nella consapevolezza dell'autonomia tra giudizio penale e giudizio civile, tale prospettiva corrisponde anche alle recenti riforme dettate *in subiecta materia* ed in particolare a quella esperita ad opera dell'art. 14 l. 19 luglio 2019, n. 69 (c.d. Codice rosso) con cui è stato aggiunto l'art. 64-bis disp. att. c.p.p., il quale stabilisce che il pubblico ministero dà notizia senza ritardo della sussistenza di procedimenti penali per reati di violenza di genere al giudice civile presso cui sono pendenti dei procedimenti relativi alla separazione personale dei coniugi, allo scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, allo scioglimento dell'unione civile o alla responsabilità genitoriale. In particolare, al giudice civile o al tribunale per i minorenni procedente deve essere trasmessa copia delle ordinanze che riguardano le misure cautelari personali, dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari, degli atti di indagine non coperti dal segreto ex art. 329 c.p.p., della sentenza che definisce il processo o del decreto di archiviazione. Su questo delicato intreccio tra materia penale e questioni civili, GENOVESE, *La rilevanza dei procedimenti penali a carico di un genitore nel giudizio di affidamento della prole*, in *Fam. dir.*, 2021, 5, 516 ss.

<sup>78</sup> Cfr. Corte EDU, 9 dicembre 2021, R.M. c. Lettonia, in *www.echr.coe.int*, § 102,

deve essere considerato come preminente all'interno del giudizio del bilanciamento rispetto a quello dei genitori (§ 105)<sup>79</sup>.

Pertanto, il giudice sovranazionale ha osservato che, vista la particolare condizione di vulnerabilità dei minori coinvolti ed il loro preminente interesse<sup>80</sup>, le disposizioni poste in essere dallo Stato per proteggerli da atti di violenza devono essere efficaci e ricomprendere qualunque mezzo idoneo ad evitare la prosecuzione delle condotte maltrattanti di cui le autorità erano, o avrebbero dovuto essere a conoscenza<sup>81</sup>.

Alla luce di tanto, la Corte europea ha ritenuto che la autorità italiane siano venute meno a tali obblighi in quanto, pur avendo il Tribunale per i minorenni italiano formalmente affermato nel proprio provvedimento iniziale la necessità che gli incontri tra il padre ed i figli avvenissero secondo modalità protette, tale statuizione è stata, di fatto, disattesa. Non solo. Nonostante le molteplici segnalazioni da parte della madre ed i servizi sociali circa l'inadeguatezza dei luoghi utilizzati per gli incontri ad assicurare l'incolumità dei figli, e l'inidoneità delle modalità in cui tali incontri avvenivano (cioè senza la presenza dello psicologo ed in strutture non attrezzate), il Tribunale era rimasto inerte. Per di più, la sospensione degli incontri era stata disposta solo dopo un periodo di tempo notevolmente esteso, e cioè dopo oltre un anno e mezzo.

Di conseguenza, la Corte sovranazionale ha stigmatizzato il fatto che il Tribunale, sebbene vi fossero state varie segnalazioni circa l'aggressività del padre, anche nei confronti dei figli, avesse deciso di far continuare gli incontri, non effettuando un'attenta valutazione dei rischi cui i bambini erano sottoposti, né realizzando un'effettiva ponderazione dei vari interessi coinvolti (§ 122). Né, parimenti, le autorità italiane avevano dato particolare contezza delle motivazioni in base alle quali si erano determinate nel senso di non far prevalere il

---

<sup>79</sup> Corte EDU, 1° dicembre 2022, M.H. c. Polonia, cit., § 65; Corte EDU, 14 giugno 2014, Fernández Martínez c. Spagna, in *www.echr.coe.int*, § 114; Corte EDU, 10 settembre 2019, Strand Lobben e altri c. Norvegia, *ivi*, § 207; Corte EDU, 26 novembre 2013, X. c. Lettonia, *ivi*, § 96; Corte EDU, 6 luglio 2010, Neulinger e Shuruk c. Svizzera, cit., § 135; Corte EDU, 8 luglio 2003, Sommerfeld c. Germania, in *www.echr.coe.int*, § 64.

<sup>80</sup> Sul punto, Corte EDU, 20 marzo 2012, C.A.S. e C.S. c. Romania, in *www.echr.coe.int*, § 82.

<sup>81</sup> Come la Corte e.d.u. aveva già avuto modo di chiarire nelle cause Corte EDU, 12 novembre 2013, Söderman c. Svezia, cit., § 81, e Corte EDU, 30 novembre 2010, Hajduová c. Slovacchia, cit., § 49. In dottrina, per tali considerazioni, MONTAGNA, *Necessità della completezza delle indagini*, cit., 355 ss.

preminente interesse dei minori alla propria integrità fisica e morale su quello del padre di poterli visitare.

I servizi sociali avevano sottolineato che tali incontri con il padre avevano provocato sui figli un'alterazione dell'equilibrio psicologico ed emotivo (§123), ma, per quasi un anno, gli incontri erano avvenuti in assenza di uno psicologo<sup>82</sup>.

Anche per quanto concerne la decadenza della madre dalla responsabilità genitoriale, la Corte europea non ha ritenuto conformi ai diritti sanciti in Convenzione le decisioni dei giudici italiani. Ciò in quanto le autorità italiane non hanno preso in seria considerazione il contesto familiare caratterizzato dalle violenze subite dalla madre e dai suoi figli, così contravvenendo all'art. 31 della Convenzione di Istanbul, né hanno considerato il procedimento penale in corso contro il padre. L'autorità giudiziaria italiana, disattendendo totalmente le istanze della madre<sup>83</sup>, e le segnalazioni degli esperti, aveva ritenuto la donna un genitore ostile al ristabilimento di una relazione padre-figlio anche alla luce della c.d. sindrome di alienazione parentale.

Proprio in ragione di ciò, la ricorrente aveva denunciato di aver subito una seconda vittimizzazione a causa della decisione delle autorità italiane in quanto era stata reputata come un genitore inadatto, mentre aveva agito nel solo interesse di proteggere i figli<sup>84</sup>.

Questo tipo di approccio è stato profondamente avversato dalla Corte di Strasburgo, la quale ha richiamato sul punto, facendole proprie, diverse valutazioni effettuate dal GREVIO<sup>85</sup> il quale ritiene inattendibili e non basate su

---

<sup>82</sup> Anche dalla Convenzione di Istanbul emerge molto chiaramente come, con specifico riguardo ai bambini coinvolti in casi di violenza domestica, i Paesi parti devono fornire o predisporre dei servizi di supporto specializzati per tutte le donne vittime di violenza e i loro bambini (art. 22, par. 2). Più in generale, all'art. 22, par. 1, della Convenzione, viene stabilito l'obbligo di adozione delle misure legislative o di altro tipo necessarie per fornire o, se del caso, predisporre dei servizi di supporto immediato specializzati, nel breve e lungo periodo, per ogni vittima di un qualsiasi atto di violenza che rientra nel campo di applicazione della presente Convenzione.

<sup>83</sup> Mentre, invece, la Corte europea ha più volte affermato che fra gli obblighi ex art. 8 C.E.D.U., in tema di affidamento dei figli e responsabilità genitoriale, va ricompresa anche la garanzia che i genitori abbiano la possibilità di presentare efficacemente tutti i loro rilievi. Cfr. Corte EDU, 22 marzo 2018, Tlapak e altri c. Germania, cit., § 93; Corte EDU, 22 marzo 2018, Wetjen e altri c. Germania, cit., § 80.

<sup>84</sup> § 92 della sentenza annotata.

<sup>85</sup> Il *Group of Experts on Action against Violence against Women and Domestic Violence* (GREVIO) è un organismo indipendente di esperti con compiti di monitoraggio sull'attuazione delle normative di prevenzione e repressione di fenomeni di violenza di genere e violenza domestica in ossequio ai princi-

fondamenti scientifici tali teorie della c.d. sindrome di alienazione parentale di cui fanno uso i giudici di vari Paesi, fra i quali anche quelli italiani.

Tra l'altro, nel caso *de quo*, il Tribunale non si era nemmeno espresso sulle conclusioni del pubblico ministero il quale, aveva richiesto il ripristino della madre nella propria responsabilità genitoriale<sup>86</sup>. Pertanto, la Corte europea non ha ritenuto sufficientemente rispettati i principi derivanti dall'art. 8 C.E.D.U., in quanto la decisione delle autorità nazionali di sospendere per tre anni la responsabilità genitoriale della madre non era frutto di un'adeguata valutazione, mentre, proprio sotto tale angolazione, il giudice sovranazionale ha già ricordato in varie occasioni, che i giudici nazionali sono chiamati ad effettuare un esame particolarmente approfondito dell'intera situazione familiare analizzandola nelle sue componenti emotive, psicologiche, materiali e mediche, dovendo prendere in considerazione gli interessi di ciascun membro della famiglia<sup>87</sup>, ma sempre nell'ottica di assicurare la soluzione migliore per le esigenze del minore<sup>88</sup>.

7. *Considerazioni conclusive.* Tanto la pronuncia oggetto di analisi, quanto le altre sentenze con cui l'Italia è stata recentemente oggetto di condanna, non fanno che rimarcare il ruolo di sempre maggiore centralità che la vittima sta acquisendo all'interno del processo penale, anche in virtù dei principi delineati dalla Convenzione europea dei diritti dell'uomo e dalla Convenzione di Istanbul<sup>89</sup>. Invero, sebbene la prima non contenga espressamente riferimenti normativi riferibili alla vittima di reato, è implicitamente desumibile un parti-

---

pi della Convenzione di Istanbul, che ne regola l'organizzazione agli artt. 66 ss., e della C.E.D.U. A questo proposito, il GREVIO ha il compito di redigere e pubblicare periodicamente un rapporto sulle misure che gli Stati aderenti hanno adottato per contrastare tali fenomeni.

<sup>86</sup> Il che risulta, tra l'altro, coerente con l'assetto codicistico in quanto all'art. 332 c.c. viene promossa la reintegrazione nella responsabilità genitoriale del genitore decaduto non appena le ragioni del provvedimento siano venute meno.

<sup>87</sup> Com'è, tra l'altro, stabilito dall'art. 18, par. 3, Convenzione di Istanbul che prevede, fra gli obblighi generali, gli Stati aderenti si impegnano ad assicurarsi che le misure adottate in tema di protezione e sostegno delle vittime di violenza domestica "siano basate su un approccio integrato che prenda in considerazione il rapporto tra vittime, autori, bambini e il loro più ampio contesto sociale".

<sup>88</sup> Così, Corte EDU, 10 aprile 2018, *Leonov c. Russia*, in *www.echr.coe.int*, § 64; Corte EDU, 1° agosto 2013, *Antonyuk c. Russia*, *ivi*, § 134; Corte EDU, 6 luglio 2010, *Neulinger e Shuruk c. Svizzera*, *cit.*, § 139.

<sup>89</sup> Su cui BONINI, *Il sistema di protezione della vittima e i suoi riflessi sulla libertà personale*, *cit.*, 17 ss.; CORNACCHIA, *La vittima nel diritto penale contemporaneo. Tra paternalismo e legittimazione del potere coercitivo*, Roma, 2012, 10 ss.; MONTAGNA, *I diritti minimi della vittima*, *cit.*, 299 ss.

colare interesse della Corte di Strasburgo nella tutela dei soggetti deboli e, dunque, anche delle vittime di condotte delittuose<sup>90</sup>.

Si è già evidenziato come dai diritti fondamentali della Convenzione derivino in capo agli Stati membri degli obblighi sia *ex ante* (sostanziali), sia *ex post* (procedurale). Per quanto concerne questi ultimi, sono molteplici i caratteri che devono connotare le investigazioni al fine di non considerare elusi i diritti sanciti in Convenzione.

Orbene, pur risultando pacifico che l'attività investigativa configura un obbligo di mezzi e non di risultato<sup>91</sup>, quel che emerge dalla giurisprudenza europea è che l'intervento penale deve essere effettivo. A tal fine, tra i criteri che assumono maggior rilievo vanno sicuramente annoverati l'avvio d'ufficio, l'efficacia, la celerità e la tempestività, la trasparenza, la pubblicità, la partecipazione della vittima e l'imparzialità delle indagini<sup>92</sup>. A ciò va ad aggiungersi l'ulteriore specifico profilo concernente la protezione della vittima all'interno delle indagini già avviate per evitare che la stessa subisca condotte lesive dei suoi diritti<sup>93</sup>. Trattasi di elemento che va declinato insieme all'obbligo da parte delle autorità statali di effettuare un'attenta valutazione dei rischi<sup>94</sup>.

Tra l'altro, se è vero che tale prospettiva è nata proprio con specifico riguardo agli obblighi positivi derivanti dall'art. 8 C.E.D.U. in casi riguardanti minori o comunque persone considerate vulnerabili<sup>95</sup>, ne deriva che l'esigenza di assi-

<sup>90</sup> In questi termini, SIMONATO, *Deposizione della vittima e giustizia penale*, cit., 45; MONTAGNA, *I diritti minimi della vittima*, cit., 316.

<sup>91</sup> In argomento, Corte EDU, 24 marzo 2011, Giuliani e Gaggio c. Italia, cit.

<sup>92</sup> Su tali criteri, MONTAGNA, *Necessità della completezza delle indagini*, cit., 351-352; PARLATO, *Effettività delle indagini ed "equità processuale". Il punto su investigazioni scientifiche sulla persona e operazioni sotto copertura*, in *Regole europee e processo penale*<sup>2</sup>, a cura di Gaito-Chinnici, Padova, 2018, 118 ss.

<sup>93</sup> Cfr. Corte EDU, 2 marzo 2017, Talpis c. Italia, cit.; Corte EDU 23 febbraio 2016, Civek c. Turchia, in *www.echr.coe.int*. In dottrina, su questo punto, BONINI, *Il sistema di protezione della vittima e i suoi riflessi sulla libertà personale*, cit., 19; MONTAGNA, *Necessità della completezza delle indagini*, cit., 355 ss.

<sup>94</sup> Corte EDU, 2 marzo 2017, Talpis c. Italia, cit.; Corte EDU, 9 giugno 2009, Opuz c. Turchia, in *www.echr.coe.int*. Per simili rilievi, in dottrina, v. SIMONATO, *Deposizione della vittima e giustizia penale*, cit., 45.

<sup>95</sup> Corte EDU, 16 luglio 2013, B. c. Repubblica di Moldavia, cit.; Corte EDU, 24 aprile 2012, Kaluczka c. Ungheria, cit.; Corte EDU, 30 novembre 2010, Hajduová c. Slovacchia, cit.; Corte EDU, 14 ottobre 2010, A. c. Croazia, cit.; Corte EDU, 12 giugno 2008, Bevacqua e S. c. Bulgaria, cit.; Corte EDU, 4 dicembre 2003, M.C. c. Bulgaria, cit.; Corte EDU, 26 marzo 1985, X. e Y. c. Paesi Bassi, cit. In dottrina, CASSIBA, *Le vittime di genere alla luce delle convenzioni di Lanzarote e di Istanbul*, cit., 67 ss., il quale sottolinea come, pur essendo necessario prendere in seria considerazione tale fenomeno, è tutta-

curare una protezione ai soggetti deboli non può essere smentita sul terreno della prassi. L'inadeguatezza che, agli occhi della Corte europea, sovente caratterizza le operazioni investigative italiane in tema di violenza domestica, non sembra conciliabile con tali principi, cui l'Italia aderisce.

L'obbligo di garantire un'indagine penale effettiva in casi come quello toccato dalla sentenza annotata è necessario anche in ragione di ulteriori considerazioni. Non può non rilevarsi come le esigenze di protezione della vittima vadano a trovare fondamento anche nell'art. 6 C.E.D.U., e ciò avviene secondo un triplice profilo.

In primo luogo, a venire in rilievo è quanto delineato all'art. 6 § 1 C.E.D.U. dal quale traggono fondamento le pretese di natura risarcitoria e restitutoria di chi è stato vittima di un fatto di reato<sup>96</sup>, sia nel caso in cui sia avvenuta la costituzione di parte civile all'interno del processo penale, sia in caso di azione promossa direttamente in sede civile<sup>97</sup>.

Sotto altro profilo, sono le garanzie concernenti il diritto al confronto ex art. 6 § 3, lett. d), C.E.D.U. che devono essere contemperate con le esigenze di protezione delle vittime vulnerabili che, in quanto soggetti deboli, devono poter beneficiare delle modalità "protette" in sede di assunzione delle proprie dichiarazioni<sup>98</sup>. Per tale via, l'equità processuale viene a manifestarsi ad esem-

---

via da stigmatizzare l'interventismo di urgenza da parte del legislatore il quale, in un'ottica emergenziale, tende a delineare frettolosamente delle fattispecie che non sempre risultano idonee allo scopo prefissato.

<sup>96</sup> In argomento, GIALUZ, *Il diritto alla giurisdizione dell'imputato e della vittima tra spinte europee e carenze dell'ordinamento italiano*, in *Dir. pen. proc.*, 2019, 75 ss.; PETRALIA, *La vittima di reato nel processo di integrazione europea*, cit., 48; SIMONATO, *Deposizione della vittima e giustizia penale*, 49 ss.

<sup>97</sup> Secondo l'impostazione della Corte e.d.u., la persona offesa, costituitasi parte civile deve essere messa, nel rispetto del diritto all'equo processo ex art. 6 § 1 C.E.D.U., nella condizione di poter presentare qualsiasi osservazione che ritenga rilevante in ordine ai capi civili e penali che la riguardano, presentando memorie, richiedendo l'ammissione di mezzi di prova e, più in generale, interloquendo nel corso del procedimento. A tale assetto deve fare riscontro l'obbligo in capo all'organo giudicante di procedere ad un corretto esame delle argomentazioni della parte civile. Cfr., in giurisprudenza, Corte EDU, 9 febbraio 2021, *Xhoxhaj c. Albania*, in *www.echr.coe.int*, § 326. Tale orientamento prende avvio dalla celebre pronuncia sul punto, *id est*, Corte EDU, 12 febbraio 2004, *Perez c. Francia*, *ivi*, § 80. In dottrina, v. SIMONATO, *Deposizione della vittima e giustizia penale*, 51.

<sup>98</sup> Su cui v. BELLUTA, *Il processo penale ai tempi della vittima*, cit., 43 ss.; BALSAMO-RECCHIONE, *La protezione della persona offesa tra Corte europea, Corte di Giustizia delle Comunità europee e carenze del nostro ordinamento*, cit., 317 ss.; MONTAGNA, *I diritti minimi della vittima*, cit., 316 ss.; PRESUTTI, *Le audizioni protette*, in *Vittime di reato e sistema penale. La ricerca di nuovi equilibri*, a cura di Bargis-Belluta, Torino, 2017, 375 ss.; SIMONATO, *Deposizione della vittima e giustizia penale*, cit., 53 ss.

pio come esigenza di anonimato, di supporto di figure professionali specializzate (come assistenti sociali o psicologi), di utilizzo di metodologie idonee ad evitare contatti diretti tra l'accusato e la persona offesa vittima di violenza, o, ancora, dell'intervento del giudice nella formulazione delle domande in caso di persona minore d'età.

Infine, l'intreccio tra gli artt. 8 e 6 C.E.D.U., si snoda sul concetto di necessità di completezza delle indagini. In particolare, gli interpreti<sup>99</sup> tendono ad individuare nei criteri assiologici derivanti dall'art. 6 C.E.D.U. e negli obblighi procedurali che orbitano attorno agli artt. 2, 3 e 8 C.E.D.U. – oltre che, a livello interno, nel principio di obbligatorietà dell'azione penale ex art. 112 Cost. –, il fondamento della necessità di garantire l'effettuazione di indagini che siano complete, celeri ed efficienti. A tal proposito, pur non essendo riconosciuto un vero e proprio “diritto al processo” in capo alla vittima<sup>100</sup>, è tuttavia configurabile un diritto ad un esercizio efficace dell'attività giudiziaria da parte delle autorità interne<sup>101</sup>. Pare allora evidente come questa impostazione assuma un rilievo del tutto preponderante con particolare riguardo al coinvolgimento di persone vittime di violenza di genere e di soggetti minori, ove è necessario garantire un intervento penale ancor più efficiente<sup>102</sup> e una tutela effettiva alle persone offese in condizioni di vulnerabilità<sup>103</sup>.

In definitiva, i diritti riconosciuti alla persona vittima di violenza domestica nel processo penale trovano fondamento, a livello sovranazionale, non solo

---

<sup>99</sup> Per tale ricostruzione, CASIRAGHI, *L'Italia condannata per non aver protetto la vittima*, cit., 1193; CASSIBA, sub art. 3, in *Codice di procedura penale commentato*, a cura di Giarda-Spangher, Tomo I, Milano, 2017, 195; MONTAGNA, *I diritti minimi della vittima*, cit., 318; PARLATO, *Effettività delle indagini ed “equità processuale”*, cit., 118 ss.; UBERTIS, *Giusto processo (diritto processuale penale)*, in *Enc. dir.*, Vol. II, Tomo I, Milano, 2008, 431.

<sup>100</sup> In proposito, CONFALONIERI, *Europa e giusto processo. Istruzioni per l'uso*, Torino, 2010, p. 372.

<sup>101</sup> Così, BONINI, *Il sistema di protezione della vittima e i suoi riflessi sulla libertà personale*, cit., 82. VALENTINI, *La completezza delle indagini come premessa per una decisione giusta*, cit., 108 ss., la quale se, con riguardo alla vittima, sottolinea le evidenti lesioni ai suoi diritti fondamentali che possono derivare dall'effettuazioni di indagini in modo incompleto e tardivo, per quanto riguarda l'imputato, parla di una vera e propria cancellazione del diritto alla prova dovuta all'esercizio apparente dell'azione penale, conseguente all'intempestività delle indagini, oltre che alla sistematica violazione dell'art. 358 c.p.p.

<sup>102</sup> Corte EDU, 4 dicembre 2003, M.C. c. Bulgaria, cit., §150.

<sup>103</sup> Corte EDU, 4 dicembre 2003, M.C. c. Bulgaria, cit., § 150; Corte EDU, Sez. VI, 21 gennaio 2003, August c. Regno Unito, in *www.echr.coe.int*, § 1; Corte EDU, 26 marzo 1985, X e Y c. Paesi Bassi, cit., §§ 23-24 e 27. In dottrina, si veda MONTAGNA, *Necessità della completezza delle indagini*, cit., 347.

negli obblighi positivi derivanti dagli artt. 2, 3, e 8 C.E.D.U., bensì anche nell'art. 6 § 1 C.E.D.U.

In questo ampio quadro di tutela sovranazionale, resta, però, l'amara considerazione che, malgrado gli importanti sforzi realizzati dal legislatore interno ed una maggiore consapevolezza che è andata affermandosi nelle forze dell'ordine ed in seno all'autorità giudiziaria, il torpore investigativo che spesso le sentenze della Corte di Strasburgo hanno evidenziato con riguardo a reati di questo tipo e che vedono il coinvolgimento di persone in condizioni di particolare vulnerabilità, lascia fortemente perplessi e svuota di significato quelle garanzie convenzionali e costituzionali che, invece, devono trovare effettività ed essere in concreto garantite alla vittima<sup>104</sup>.

**LORENZO PELLI**

---

<sup>104</sup> In proposito, v. ZANON, *Un diritto fondamentale alla sicurezza?*, in *Dir. pen. proc.*, 2019, 1555, che, in riferimento al tentativo di rinvenire un fondamento convenzionale e costituzionale al diritto (fondamentale) alla sicurezza, fa riferimento al celebre caso *Talpis c. Italia* e agli obblighi in capo agli Stati di proteggere la vita umana in casi di violenza domestica.